

92.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulla predisposizione di indagini volte a verificare se l'esplosione avvenuta all'Oto-Melara di La Spezia possa essere collegata con la presenza presso la ditta di rappresentanti di paesi ai quali l'Oto-Melara vende armi (4-09013) (4-09155) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	4905	AMARANTE: Sulle somme assegnate e accreditate alla regione Campania in virtù della legge sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (4-08754) (4-08755) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	4909
ALBERINI: Sul sequestro del film <i>Il mondo degli ultimi</i> , disposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cremona (4-07596) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	4906	AMARANTE: Sull'ordinanza emessa dal sindaco di Acerno (Salerno) per vietare lo svolgimento di pubblici comizi nelle piazze principali di quel comune nel periodo 10 giugno-30 settembre 1981 (4-09008) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	4910
AMARANTE: Sul mancato collaudo e sulla disattivazione della diga Fabbrica nel comune di Ceraso (Salerno), i cui lavori furono finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno nel 1960 (4-07620) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	4906	BALZARDI: Sul blocco dell'erogazione di prestiti e mutui da parte degli istituti bancari che esercitano il credito agrario (4-07979) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4911
AMARANTE: Sullo stato di realizzazione e di appalto delle opere previste dal progetto speciale numero tre (disinquinamento dei golfi di Napoli e Salerno) (4-08586) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	4907	CAVIGLIASSO: Sulla mancata emanazione di precise istruzioni, da parte della Direzione generale pensioni di guerra, circa l'applicazione dell'articolo 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente la liquidazione in misura differenziale dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (4-06974) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4911
		CERIONI: Per l'adeguamento dell'organico del commissariato di pub-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

- | | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| blica sicurezza di Jesi (Ancona) (4-08499) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | PAG.
4912 | DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . | PAG.
4918 |
| COSTAMAGNA: Sulla ristrutturazione e sul restauro del castello di Rivoli (Torino), anche in relazione alle voci di una sua possibile destinazione a museo (4-06798) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 4913 | DEGAN: Sull'opportunità di considerare con preferenza le offerte di istituti bancari già presenti in zona qualora debba verificarsi la cessione del Banco di San Marco di Venezia (4-05406) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). | 4918 |
| COSTAMAGNA: Sui disservizi di numerose direzioni provinciali del tesoro nell'emissione della pensione provvisoria e degli assegni vitalizi (4-07015) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). | 4913 | DI CORATO: Sulla violazione, nella città di Bari, della legge elettorale sull'affissione dei manifesti in occasione della campagna referendaria (4-08503) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 4919 |
| COSTAMAGNA: Sul furto, compiuto nell'agosto del 1980, nella chiesa del Monte dei cappuccini a Torino (4-07851) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 4914 | FIANDROTTI: Per il riconoscimento del periodo prestatato nell'ex troncone di concetto nella carriera speciale del personale della direzione generale del tesoro, come svolto per intero nella carriera direttiva (4-09390) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). | 4919 |
| COSTAMAGNA: Per la concessione di un ulteriore finanziamento per il restauro della chiesetta del Gabbio di Malesco in val d'Ossola (Novara) (4-08939) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 4915 | FRANCHI: Sul procedimento giudiziario in ordine alla gestione straordinaria disposta nei confronti della Cassa di risparmio di Livorno (4-07682) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). | 4920 |
| COSTAMAGNA: Per il potenziamento dell'organico e delle attrezzature del distaccamento dei vigili del fuoco di Biella (Vercelli) (4-09177) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 4915 | GUARRA: Sull'ammontare del danno subito dalla Cassa di risparmio di Ancona, in conseguenza della rapina posta in essere da Agatino Lo Vecchio e Aristide Monteforte (4-06221) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). | 4921 |
| COSTAMAGNA: Sull'inefficienza del servizio postale nel comprensorio novarese e sui danni che questa situazione provoca alle imprese della zona (4-09351) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). | 4916 | LAFORGIA: Per il completamento della rete idrografica interessante il distretto del Gargano, con particolare riferimento al comune di Vieste (Foggia) (4-06752) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). | 4922 |
| DE GATALDO: Per il sollecito esame delle domande di trasferimento per gravi motivi di salute o di famiglia presentate dai segretari giudiziari del nord-Italia (4-10161) (risponde | | LAFORGIA: Sull'opportunità di svincolare il credito agrario agevolato dal- | |

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

- | | |
|---|---|
| <p>le restrizioni delle recenti norme creditizie (4-08304) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 4922</p> <p>MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato delle pratiche di pensione di guerra in favore di Giovanni Bergese, residente a Lequio Tanaro (Cuneo), Margherita Dutto, residente a Torino, Angela Castellino, residente a Cuneo, Bartolomeo Ravera, residente a Trinità (Cuneo) e Lucia Paolo Strocchi, residente a Canale (Cuneo) (4-09110) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 4922</p> <p>MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato delle pratiche di ricongiungimento di periodi pensionistici di Teresa Perucca e Antonina Gerbaudo, in esame alla Cassa pensioni dipendenti locali (4-09897) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 4926</p> <p>MERLONI: Sull'opportunità di differenziare l'espansione del credito nelle Marche, adottando comportamenti meno restrittivi nei confronti delle imprese minori e sottraendo completamente dal vincolo introdotto le imprese artigiane (4-07592) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 4926</p> <p>PANI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra spettante ad Antonia Brau di Orotelli (Nuoro) (4-07880) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 4927</p> <p>PARLATO: Sulle cause dell'incaglio della motonave inglese <i>La Loma</i> avvenuto in prossimità delle coste trapanesi di Panagia (4-06746) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>). 4928</p> <p>PARLATO: Sulla ventilata esclusione dalla prova suppletiva di esame per</p> | <p>l'immissione nei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro del personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato (4-07832) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 4929</p> <p>PARLATO: Sull'accoltellamento del detenuto Saverio Sottoferro avvenuto il 13 marzo 1981 nel carcere di Poggioreale (Napoli) (4-07935) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 4930</p> <p>PARLATO: Sulla morte dei detenuti Imperato e Caputo avvenuta nel carcere di Salerno (4-08257) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 4931</p> <p>PARLATO: Sulle caratteristiche della apparecchiatura elettronica denominata <i>brainmost</i> posta recentemente in commercio in Italia (4-08471) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). 4932</p> <p>PARLATO: Sull'esclusione dai benefici del contratto per il pubblico impiego del personale già dipendente degli organi militari stranieri operanti in Italia (4-09021) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 4933</p> <p>PAZZAGLIA: Sul mancato rispetto, da parte dell'ENPAS, della decorrenza dal 1° ottobre del collocamento a riposo, ai fini del computo del trattamento di quiescenza per il personale docente e non docente, ispettivo e direttivo della scuola, come previsto dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1977, n. 517 (4-07664) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 4934</p> <p>POLITANO: Per la costruzione e lo sfruttamento della diga di Savelli (Catanzaro) al fine di risolvere positivamente la crisi idrica del comprensorio del Lese (4-08551) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). 4935</p> |
|---|---|

	PAG.		PAG.
RAUTI: Per l'adozione di provvedimenti in favore del settore della pesca (4-06732) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	4935	sulle merci importate (4-09166) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	4943
ROSSINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Biagio Catalano, residente a Comiso (Ragusa) (4-09602) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4937	SOSPURI: Sui motivi che ritardano la definizione del ricorso per pensione di guerra inoltrato dal signor Alberico Goffredi di Francavilla a Mare (Chieti) presso la Corte dei conti (4-09435) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4943
ROSSINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Giovanni Campo, residente a Vittoria (Ragusa) (4-09603) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4937	TASSONE: Per l'apertura di un'inchiesta sulla dinamica delle disgrazie avvenute nel mare di Botriello (Catanzaro) in cui hanno perso la vita tre ragazzi (4-09250) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	4944
ROSSINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Rosario Brafa Musicoro (4-09605) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4938	VALENSISE: Sullo stato della procedura dell'esposto dell'architetto Interlandi alla procura di Messina inerente il comportamento del comune di Taormina in ordine al rilascio di una licenza edilizia (4-09615) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	4945
SANTI: Per un intervento volto ad ovviare alla disparità di trattamento normativo esistente tra le associazioni di categoria degli agenti marittimi e degli spedizionieri (4-06541) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	4939	VIOLANTE: Per l'adozione di provvedimenti volti a stroncare l'approvvigionamento di armi attraverso le armerie, avvalendosi di nulla-osta o porto d'armi falsificati, da parte della criminalità organizzata, terroristica e comune (4-07251) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	4945
SANTI: Sull'entità degli stipendi attribuiti ai dirigenti del Casinò municipale di Sanremo (Imperia) (4-09366) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	4940	VIRGILI: Sullo stato delle pensioni di guerra di Alfredo Gualdi, Mauro Andreolli, Marcello Rosa, Luigi Buscè, Bruno Miorelli (4-04845) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4946
SERVADEI: Per l'attuazione di una efficiente politica di sostegno delle esportazioni e di un severo controllo delle importazioni (4-08528) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	4940	ZOPPETTI: Sullo stato del ricorso per pensione di guerra presentato da Livio Richini di Gardone Riviera (Brescia) (4-09395) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	4949
SERVADEI: Per la predisposizione di accurati controlli al fine di evitare l'inosservanza dell'obbligo del deposito cauzionale del 30 per cento			

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'ordigno esploso all'OTO-MELARA di La Spezia che ha causato il danneggiamento di un carro blindato *M 113* — se siano state disposte indagini per verificare se l'azione può ritenersi collegata alla presenza presso la ditta di rappresentanza di paesi verso i quali l'OTO-MELARA vende armi, paesi che comprendono alcuni in cui sono in corso lotte di liberazione e moti rivoluzionari (recentemente a Genova è stata fermata una nave carica di munizioni che si ritiene avesse come ultima destinazione El Salvador).

Quanto sopra tenendo anche conto che recentemente si sono avute proteste all'interno della ditta per la mancata concessione dei nulla osta di sicurezza a personale qualificato, mancata concessione culminata anche in un comunicato presentato al Presidente della Repubblica nel corso della sua visita a La Spezia.

(4-09013) (4-09155)

RISPOSTA. — Alle ore 22,30 del 22 giugno 1981 si verificava un'esplosione all'interno dello stabilimento della società Oto-Melara, in un piazzale dove vengono normalmente sistemate le scocche in acciaio di carri armati. La deflagrazione, prodotta da un ordigno esplosivo collocato tra due scocche sovrapposte, ne danneggiava le strutture in acciaio. Una seconda carica inesplosa veniva rinvenuta all'interno di un'altra scocca. Nei pressi del luogo dell'esplosione si rinvenivano anche un opuscolo di 76 pagine ciclosti-

late, intestato e firmato Brigate rosse, datato aprile 1981, e un comunicato in tre fogli ciclostilati relativo al sequestro dell'ingegner Taliercio, datato 11 giugno 1981, firmato dallo stesso gruppo eversivo. La sera del 23 giugno 1981 due telefonate alla redazione del *Tirreno* di Pisa e alla redazione del *Secolo XIX* di La Spezia rivendicavano l'attentato alle Brigate rosse.

Il ritrovamento da parte della DIGOS di Padova e di Genova di un volantino datato 25 giugno 1981 — comunicato n. 5 — delle Brigate rosse, che rivendicava l'attentato all'Oto-Melara e che rendeva nota la conclusione del processo all'ingegner Taliercio e la sua condanna a morte, attestava la matrice terroristica dell'attentato, che, per altro, veniva confermata dal rinvenimento, il 3 ottobre 1981 in Sarzana, da parte di militari dell'arma dei carabinieri, di un nuovo volantino delle Brigate rosse, datato « La Spezia 25 giugno 1981 », contenente nella prima parte la rivendicazione dell'attentato dinamitardo all'Oto-Melara e, nella seconda parte, una analisi sulla situazione economica della stessa azienda e di due altri complessi a partecipazione statale di La Spezia. Né dai volantini rinvenuti a Padova, a Genova ed a Sarzana, né dalle indagini condotte, con impegno e vasta collaborazione sul piano nazionale, in ogni direzione sono emersi sinora elementi tali da far ritenere che l'atto terroristico sia stato compiuto in collaborazione con organizzazioni terroristiche straniere o su ispirazione di queste.

Dalle stesse indagini non sono risultate responsabilità a carico degli stranieri

che, nel giugno 1981, erano presenti presso l'Oto-Melara, quali componenti delle commissioni militari permanenti in Italia, ovvero frequentavano corsi tecnico-professionali. Per quanto riguarda le proteste di dipendenti dell'Oto-Melara per la mancata concessione dei nulla-osta di sicurezza a personale qualificato, si fa presente che essi vengono rilasciati dai competenti organi, previ riservati e severi accertamenti circa l'affidabilità delle persone per le quali tali nulla-osta sono richiesti.

Il Ministro: ROGNONI.

ALBERINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è informato del sequestro del film *Il mondo degli ultimi* interpretato dall'attore Lino Capolicchio e diretto dal regista bresciano Gian Butturini, disposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cremona in data 11 marzo e per sapere se siano note al Ministro le motivazioni o ragioni o gli eventuali estremi di reato che hanno spinto il procuratore della Repubblica di Cremona a prendere un tale grave provvedimento censorio. (4-07596)

RISPOSTA. — Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, cui gli atti relativi al sequestro del film *Il mondo degli ultimi* erano stati trasmessi per competenza, ha disposto l'archiviazione degli atti stessi, ordinando contestualmente il dissequestro del film.

Si allega fotocopia del provvedimento d'archiviazione.

TRIBUNALE DI NAPOLI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice istruttore

Visto gli atti relativi al sequestro del film « Il mondo degli ultimi ».

Rilevato che il linguaggio cinematografico, seppur monotono ed enfatico, non appare denigratorio, ma anzi stemperato da un certo pseudo-romanticismo a sfondo sociale; che i significati espressi si adeguano a versioni, sia pure interessate, storizzate dalla cronaca del tempo; che il comportamento complessivo delle forze dell'ordine, raffigurato nel film, appare adeguato alle circostanze e alle necessità dell'ordine pubblico.

Ritenuto che per il fatto non si deve promuovere l'azione penale.

Visto ed applicato l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 settembre 1944 n. 288 in relazione all'articolo 74 - terzo comma del codice di procedura penale.

Su conforme richiesta del pubblico ministero.

Ordina la trasmissione degli atti allo archivio ed il dissequestro del film.

Napoli, li 2 luglio 1981

Il Ministro: DARIDA.

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che la Cassa per il Mezzogiorno abbia finanziato, attorno al 1960, la costruzione della diga « Fabbrica » nel comune di Ceraso, diga realizzata dal consorzio irriguo « Palistro » e successivamente trasferita al consorzio di bonifica « Vella » con sede a Salerno, nonché la costruzione dei laghetti « Le Fosse » e « S. Giovanni » e, in caso affermativo, per conoscere le date di inizio e di ultimazione dei singoli lavori, il nome delle imprese che li hanno eseguiti, il costo della costruzione dei singoli laghetti e della diga;

per sapere, inoltre, se risponde al vero:

a) che la suddetta diga « Fabbrica » non è stata mai collaudata, e, in caso

affermativo, per quale motivo non è stato effettuato il collaudo;

b) che il servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici abbia ordinato lo svaso della suddetta diga « Fabbrica » e, in caso affermativo, per quale motivo è stato ordinato lo svaso, in quale data è stato deciso e in quale data è stato compiuto;

per sapere, infine, se i laghetti « Le Fosse » e « S. Giovanni » siano stati collaudati e, in caso negativo, per quale motivo il collaudo non sia ancora avvenuto. (4-07620)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha comunicato che ha deliberato la concessione di un contributo nel settore delle opere private in agricoltura a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Palistro in Ceraso (Salerno), per la realizzazione di invasi artificiali mediante esecuzione di dighe in terra (nonché dei rispettivi impianti di distribuzione irrigua).

Il contributo è stato assentito con aliquota del 75 per cento sull'importo dei lavori approvati, da corrispondere in base all'importo dei lavori che sarebbe stato accertato.

In particolare la Cassa ha precisato quanto segue:

invaso Fabbrica di metri cubi 500 mila: importo totale approvato per lire 54.843.387 con provvedimenti di concessione del 17 ottobre 1959, del 25 maggio 1960 e del 18 maggio 1964, mentre l'importo di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, pari a lire 54.843.387, è stato eseguito il 10 giugno 1964;

invaso Le Fosse di metri cubi 55 mila: importo totale approvato per lire 5.337.496 con provvedimento di concessione del 17 ottobre 1959, mentre l'importo di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, pari a lire 5.337.496, è stato eseguito il 20 novembre 1963;

invaso San Giovanni di metri cubi 267 mila: importo totale approvato per lire 37.923.510 con provvedimenti di concessione del 17 ottobre 1959, 25 maggio 1960 e 18 maggio 1964, mentre l'importo di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, pari a lire 37.923.510 è stato eseguito il 10 giugno 1964.

Giova precisare — è sempre la Cassa che riferisce — che, trattandosi di opere di natura privatistica, e quindi afferenti alla responsabilità propria del beneficiario dell'incentivo, le richiamate operazioni di accertamento di regolare esecuzione dei lavori, mentre consentono la possibilità di liquidare il contributo assentito, non includono la responsabilità di collaudo tecnico dell'opera.

Rientra, pertanto, nella responsabilità propria del consorzio beneficiario il rispetto delle norme specifiche che tutelano la realizzazione, il collaudo e l'esercizio delle dighe e che afferiscono alla competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'elenco delle opere finora realizzate, in corso di realizzazione od appaltate, nonché per ciascuna di esse l'entità della somma stanziata od erogata, nell'ambito del progetto speciale numero tre (disinquinamento dei golfi di Napoli e di Salerno). (4-08586)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno fornisce il seguente elenco delle opere appaltate nell'ambito del progetto speciale n. 3 per il disinquinamento del golfo di Napoli.

Il Ministro: SIGNORILE.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Numero del progetto	Titolo dell'opera	Situazione finale	Impegno assunto (lire/miliardi)	Erogazione totale (lire/miliardi)
Opere appaltate				
3/45	CUMA - impianto di depurazione - primo lotto	lavori regolarmente in corso	79,3	49,5
3/45. B	CUMA - impianto di depurazione - secondo lotto	lavori regolarmente in corso	38,1	8,4
3/118	ISCHIA - rete fognante ed impianto depurazione	lavori sostanzialmente sospesi (progetto rielaborato all'esame della delegazione dei lavori pubblici)	38,5	7,7
3/119	ZONA OSPEDALIERA DI NAPOLI - impianto di depurazione e trattamento rifiuti solidi e liquidi - lotto B	lavori sospesi	11,7	—
3/120	FOCE SARNO - impianto di depurazione - lotto C	lavori sospesi (riesame della delegazione dei lavori pubblici)	27,7	3,4
3/121	ZONA NOLANA - impianto di depurazione - primo lotto	lavori regolarmente in corso	45,6	34,5
3/121.B	ZONA NOLANA - impianto di depurazione - secondo lotto	lavori di prossima consegna	38,5	—
3/122	ACERRA - impianto di depurazione	lavori ultimati - impianto in esercizio	51,4	45,5
3/123	FOCE REGI LAGNI - impianto di depurazione - primo lotto	lavori regolarmente in corso	56,7	45,0

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Numero del progetto	Titolo dell'opera	Situazione finale	Impegno assunto (lire/miliardi)	Erogazione totale (lire/miliardi)
3/123.B1	FOCE REGI LAGNI - lavori di prossima con- secondo lotto - primo stralcio	segna	52,0	—
3/146	FOCE REGI LAGNI - lavori regolarmente in collettori ed emissari corso dell'impianto di depu- razione		31,0	15,9
3/147	AREA CASERTANA - im- pianto di depurazione e rete di collettori - pri- mo assieme	lavori regolarmente in corso	39,2	22,3
	OPERE MINORI	previste in 21 progetti di opere varie. Le opere relative a 31 progetti, per l'importo comples- sivo di 41,5 miliardi, sono ultimate.	147,0	76,1

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali somme, ed in quali date, sono state assegnate, accreditate od erogate alla regione Campania in virtù dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché lo stato di utilizzazione delle somme medesime. (4-08754)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che l'articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, numero 183, prevede il finanziamento di « progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carat-

tere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi » -

1) l'entità dei fondi assegnati alla regione Campania ai sensi della lettera c) del citato articolo 7 della legge n. 183 del 1976, nonché la data della delibera del CIPE con la quale i fondi stessi vennero assegnati;

2) la finalizzazione della assegnazione dei fondi suddetti;

3) lo stato attuale della utilizzazione dei fondi medesimi da parte della regione Campania. (4-08755)

RISPOSTA. — Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il parere del comitato dei rappre-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

sentanti delle regioni meridionali, in attuazione della delibera CIPE del 22 novembre 1977 (che assegnava alla regione Campania 348.904 milioni di lire per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183) ha autorizzato la Cassa per il

mezzogiorno ad accreditare — tramite il Ministero del tesoro, sul conto corrente infruttifero n. 516, aperto in favore della regione Campania presso la tesoreria centrale dello Stato — quota parte dello stanziamento complessivo secondo la cadenza temporale appresso indicata:

prima <i>tranche</i>	134.194	milioni	il	19	dicembre	1978
seconda	»	107.355	»	»	22	» 1979
terza	»	107.355	»	»	19	» 1980
		<hr/>				
totale	348.904					

Dal canto suo, la Cassa ha provveduto al completo trasferimento delle indicate somme, di competenza della regione Campania, rispettivamente, in data 27 dicembre 1978, 28 dicembre 1979 e 21 gennaio 1981. Alla erogazione dei fondi così accreditati sul citato conto corrente infruttifero, provvede la tesoreria centrale sulla scorta delle richieste di pagamento avanzate dalla regione. Nessun potere di controllo, infine, è attribuito dalla citata legge n. 183 del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in merito all'utilizzo delle somme erogate.

Il Ministro: SIGNORILE.

AMARANTE. — *Al Ministro dell'inter-*
no. — Per sapere se sia a conoscenza della incredibile motivazione assunta a base dell'ordinanza emessa, con richiamo a delibera di giunta ed all'articolo 151 del testo unico 1915, dal sindaco di Acerno per vietare lo svolgimento di pubblici comizi nelle piazze principali di quel comune nel periodo 10 giugno-30 settembre 1981. Il sindaco, come si afferma testualmente nell'ordinanza numero 519 del 6 giugno 1981 « Ravvisata la necessità durante il periodo estivo di vietare i comizi nelle piazze principali del comune in considerazione del movimento turistico e di prevenzione per eventuali incidenti stradali che potrebbero verificarsi in dipendenza

degli assembramenti, conseguenti a pubblici comizi », ecc. ecc. ordina che « Dal 10 giugno al 30 settembre 1981 i comizi, per i motivi sopra detti, possono tenersi solamente nella piazza Municipio con esclusione assoluta in tutte le altre piazze o strade del capoluogo ».

Per sapere — tenuto presente che la piazza Municipio indicata nell'ordinanza si trova a notevole distanza dal luogo abituale di svolgimento delle manifestazioni politiche e che nella stessa piazza si trova un convento danneggiato dal terremoto del 23 novembre 1980; che altro punto « consigliato », quale piazza Crocevia, è situato a circa un chilometro dal centro ed anche in detta piazza vi è un fabbricato dichiarato inagibile in conseguenza del sisma; tenuto presente altresì che per ovviare ad eventuali inconvenienti si può ben adottare — in occasione di comizi politici, sindacali o di manifestazioni culturali, sociali, religiose — un adeguato provvedimento di regolamentazione del traffico —

1) se non ritenga che il divieto di svolgimento di pubblici comizi nei centri di abituale raccolta delle popolazioni dei cittadini — con l'indicazione di luoghi distanti o addirittura inagibili — rappresenti un limite non accettabile all'esercizio delle attività politiche;

2) quali iniziative intende intraprendere per la revoca della suddetta ordinanza.

(4-09008)

RISPOSTA. — L'ordinanza con la quale il sindaco di Acerno (Salerno), previa delibera approvata da tutti gli assessori della giunta municipale, ha disposto il divieto di pubblici comizi nelle piazze principali del comune, è un provvedimento che viene adottato con ricorrenza annuale dal 1967. Tale ordinanza limita solo parzialmente lo svolgimento dei pubblici comizi in quanto ne consente l'attività nelle piazze Municipio e Crocevia, distanti dalla piazza principale circa 150 e 200 metri.

Per altro, lo svolgimento di dette manifestazioni viene per lo più autorizzato in piazza Municipio, mentre la piazza Crocevia, ove si trovano gli edifici danneggiati dal recente sisma, viene utilizzata solo eccezionalmente e previe opportune verifiche per evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità.

Il Ministro: ROGNONI.

BALZARDI, CAVIGLIASSO, BOTTA E CARLOTTO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza che gli istituti bancari che esercitano il credito agrario hanno completamente bloccato la erogazione di prestiti e di mutui creando di conseguenza profonde crisi e difficoltà nel settore agricolo.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti interventi si intendono adottare per adeguare i tassi di riferimento all'aumento reale del costo del denaro.

(4-07979)

RISPOSTA. — Per garantire un più adeguato e consistente afflusso di finanziamenti a favore del settore agricolo, in relazione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni del mercato monetario, con decreto interministeriale (Tesoro-Agricoltura) si è provveduto a rideterminare nella misura del 21,50 per cento il tasso di riferimento per i prestiti agrari di esercizio, tasso già stabilito con decreto del

15 gennaio 1981 nella misura del 19 per cento.

Va, anche, aggiunto che per consentire un tempestivo adeguamento del tasso in parola alle condizioni di mercato, con decreto ministeriale del 5 giugno 1981, a modifica della precedente normativa, è stato abbreviato da quattro a due mesi il periodo di rilevazione dei costi di provvista sopportati dagli istituti di credito e quello di validità dei tassi. Con ulteriore decreto, inoltre, si è provveduto ad adeguare nella misura del 19,55 per cento il tasso di riferimento da praticare per il periodo settembre-ottobre 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento, tasso già stabilito per il bimestre luglio-agosto 1981 con decreto del 1° luglio 1981 nella misura del 18,65 per cento.

L'adeguamento della misura dei tassi in parola alla situazione del mercato dovrebbe consentire agli istituti una sollecita ripresa dell'erogazione del credito nello specifico settore.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CAVIGLIASSO, BALZARDI, CARLOTTO E BOTTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono alla direzione generale pensioni di guerra, a distanza di quasi un anno dalla entrata in vigore della legge 24 aprile 1980, n. 146, di emanare istruzioni precise in merito all'applicazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge medesima che prevede la liquidazione in misura differenziale dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

In assenza di tali istruzioni infatti, non può essere dato corso alle numerosissime domande che le direzioni provinciali del tesoro ricevono da parte degli interessati con conseguente diffusione di grave stato di malcontento nell'ambito

della benemerita categoria dei mutilati e invalidi di guerra e loro familiari.

(4-06974)

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 32 della legge n. 146 del 1980 ha stabilito che l'indennità integrativa speciale prevista per i titolari di pensione di guerra va corrisposta, nei casi in cui ne ricorrano gli estremi, in misura differenziale tra l'eventuale maggiore importo della indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico contemplati delle norme vigenti.

La differenza di cui sopra, sempre per effetto della citata disposizione, va rilevata con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita accertati dal 1° gennaio 1980 in poi. La norma dispone, altresì, che il pagamento delle competenze a favore degli aventi titolo può essere effettuato anche mediante regolarizzazione periodiche. Ciò posto, va precisato che la disposizione di cui trattasi trova più frequente applicazione nei riguardi dei pensionati di guerra che siano anche titolari di trattamenti pensionistici a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Infatti gli incrementi di questi ultimi trattamenti, derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita, possono risultare, in taluni casi, di importo inferiore agli aumenti spettanti per uno stesso periodo ai pensionati di guerra a titolo di indennità integrativa speciale.

Per quanto riguarda le quote differenziali spettanti per l'anno 1980, allo scopo di approntare gli occorrenti prospetti contabili da inviare alle direzioni provinciali del tesoro, si è reso indispensabile attendere che da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale venisse disposto l'aumento, per scala mobile, relativo al secondo semestre 1980. Ciò per il fatto che mentre per le pensioni di guerra gli aumenti per le variazioni del costo della vita vengono applicati annualmente per

i trattamenti INPS detti aumenti, per il decorso 1980, sono stati invece applicati con scadenza semestrale. Inoltre, si è dovuto procedere ad effettuare complessi conteggi di raffronto in ordine agli incrementi che, per scala mobile, si sono verificati nei due settori della pensionistica. E ciò per la molteplice varietà dei trattamenti erogati a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale aventi caratteristiche, componenti e sistemi di adeguamento diversi.

Ai fini di cui sopra è stato, pertanto, necessario far luogo a laboriosi adempimenti preliminari a conclusione dei quali sono state impartite con circolare del 27 marzo 1981, n. 408 le relative istruzioni di applicazione alle direzioni provinciali del tesoro per l'attuazione della norma di cui trattasi che, in questa prima fase, ha richiesto, il superamento di non indifferenti difficoltà anche di natura interpretativa.

Il Ministro: ANDREATTA.

CERIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti verranno adottati al fine di adeguare l'organico del Commissariato di pubblica sicurezza di Jesi, attualmente alquanto ridotto in seguito al pensionamento di alcuni uomini, mai rimpiazzati.

Si fa inoltre presente l'esigenza di accrescere l'organico previsto date le sempre più ampie competenze della pubblica sicurezza e per la rilevante vastità del territorio in cui opera il Commissariato di pubblica sicurezza di Jesi. (4-08499)

RISPOSTA. — Il 22 maggio 1980 sono stati assegnati alla questura di Ancona tre agenti della polizia di Stato da destinare al commissariato di Jesi. Successivamente è stata disposta una ulteriore assegnazione a quella questura di cinque elementi, che raggiungeranno la sede nei prossimi giorni e che potranno essere impiegati, secondo le concrete esigenze, nel

capoluogo o negli uffici di pubblica sicurezza distaccati.

Si precisa, infine, che la questura di Ancona presenta un *deficit* di effettivi dell'8 per cento rispetto all'organico previsto, a fronte di una carenza complessiva del 14,3 per cento negli attuali organici della polizia di Stato.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere come procede la ristrutturazione ed il restauro del Castello di Rivoli (provincia di Torino), dopo le dichiarazioni dell'architetto Andrea Bruno, direttore dei lavori, secondo il quale « tra breve tempo il primo lotto di lavori di restauro sarà terminato, con il tetto già tutto restaurato, tanto che sono state tolte le prime transenne »;

per sapere a quali mansioni sarà destinato, una volta ristrutturato, il Castello di Rivoli, considerato l'enorme spazio a disposizione e se è vera la notizia di un suo possibile impiego come museo e che la regione Piemonte è disposta ad accogliere la collezione di arte ambientale di Panza di Biumo, che comprende opere dei maggiori artisti americani e se sono vere le voci della progettazione di un piccolo teatro d'avanguardia, con 150 posti, che avrà come « protezione » un altro teatrino sito nell'atrio del Juvara;

per sapere infine se è vero che l'inaugurazione dei locali ristrutturati avverrà tra due anni, cioè nel 1982, con la speranza che non si verifichi quello che capitò al Juvara nel 1723, quando, per mancanza di fondi, i lavori restarono a metà.

(4-06798)

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione delle coperture del castello di Rivoli sono effettivamente terminati.

Non si può invece prevedere la data di inaugurazione del museo che dovrà essere insediato nel castello essendo lo stesso di proprietà comunale ma gestito dal-

la regione Piemonte la quale è competente quindi per quanto riguarda la prosecuzione dell'impegno finanziario relativamente ai programmi predisposti.

Per quanto concerne infine la realizzazione del teatrino d'avanguardia, è da specificarsi che nel castello di Rivoli è stata progettata e ricavata una sala-teatro in un ampio locale al piano terreno al quale si accede direttamente dall'esterno e dal vano in cui è stato realizzato il corpo scale-ascensore; tale locale non possiede, né ha mai posseduto, alcuna connotazione che possa testimoniare l'esistenza di una precedente destinazione a teatro né interferisce con l'impostazione architettonica dell'atrio juvariano.

La sala ora destinata a teatro si affaccia all'esterno verso le strutture, rimaste incompiute, dell'atrio progettato da Juvara che, già restaurate nel 1967, potrebbero eventualmente costituire quinta scenografica per rappresentazioni all'aperto, essendo prive di copertura.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde al vero che numerosi cittadini si lamentano del disservizio di numerose direzioni provinciali del tesoro perché non provvedono con una certa rapidità alla emissione della pensione provvisoria, degli assegni vitalizi, ecc. (4-07015)

RISPOSTA. — Le direzioni provinciali del Tesoro, quali organi periferici di questo Ministero, assolvono in materia pensionistica una duplice funzione. Esse, infatti, nella veste di ordinatori secondari della spesa dispongono il pagamento delle pensioni a seguito della cessazione dal servizio del personale dipendente dello Stato in base a provvedimenti concessivi emessi dalle competenti amministrazioni centrali e periferiche, mentre a norma dell'articolo 158 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno il compito

di provvedere alla concessione delle pensioni di reversibilità in favore dei congiunti dei pensionati deceduti.

Per quanto concerne la prima funzione si fa presente che i ruoli di pensione emessi dalle singole amministrazioni, in considerazione della complessità dell'iter procedurale, pervengono alle direzioni provinciali del Tesoro talvolta a distanza di tempo dalla cessazione dal servizio del personale interessato. Pertanto l'inizio dei pagamenti da parte dei predetti uffici è subordinato all'emissione dei cennati ruoli. Tale ritardata emissione, tuttavia non causa normalmente eccessivo disagio ai pensionati, atteso che essi in generale percepiscono un trattamento provvisorio di pensione di cui si dispone il pagamento con tempestività e il cui importo in linea di massima coincide con quello della pensione definitiva.

Tuttavia è da porsi in evidenza che una notevole innovazione è stata introdotta in materia dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale stabilisce che i decreti concessivi del trattamento di quiescenza acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo, in via successiva.

All'uopo il Tesoro ha già diramato opportune istruzioni a tutte le amministrazioni al fine di consentire ai dipendenti dello Stato cessati dal servizio per limiti di età di poter riscuotere con la massima tempestività il trattamento definitivo di pensione dovuto.

Per quanto si riferisce alle pensioni di reversibilità, poiché la concessione di essi alle vedove e agli orfani viene effettuata a norma degli articoli 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 31 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con una determinazione direttoriale non soggetta al preventivo riscontro della Corte dei conti, gli interessati ottengono quanto loro dovuto entro i tempi strettamente necessari per l'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico collegati col sistema meccanografico.

Le giuste istanze dei pensionati sono, comunque, alla costante attenzione di questo Ministero il quale, soprattutto al fine di rendere possibile la definizione in tempi brevi delle pratiche concernenti la materia pensionistica, ha predisposto uno schema di legge con il quale vengono introdotte importanti innovazioni alle strutture della parte tradizionale di azione amministrativa del Tesoro per realizzare, snellire ed ammodernare i servizi erogati dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Tra le norme più significative contenute nel predetto disegno vi sono quelle sulla semplificazione e sullo snellimento delle procedure in materia di pensioni, di stipendi ed altri assegni, nonché quelle volte a riorganizzare gli uffici periferici del Tesoro anche mediante l'adeguamento della loro consistenza organica e la ristrutturazione del sistema informativo.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che nel momento stesso in cui vengono richiesti sacrifici alla collettività a causa della non favorevole situazione economica, sia necessario venire incontro alle necessità degli utenti più deboli degli uffici del Tesoro.

Il Ministro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Per avere notizie nuove, se ve ne sono, sul furto, compiuto nell'agosto 1980 nella chiesa del Monte dei cappuccini a Torino, di una statua lignea di autore ignoto del 1500, effigie di Santa Maria del Monte, di un dipinto del Lombardo della prima metà del 1600 raffigurante Santa Monica in preghiera e di tre « carte gloria », tavole in legno artistico, una delle quali contenente un manoscritto del Beato Ignazio.

Per sapere se risulti che il furto sia stato compiuto su commissione, essendo i ladri entrati all'interno della chiesa segnando le sbarre di ferro di una stanza adiacente alla chiesa stessa.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Per sapere infine, dato che da tempo il Padre superiore del convento ha chiesto al comune di Torino, che è proprietario delle opere artistiche della chiesa e del convento, di attrezzare gli edifici con allarmi antifurto, se ciò è avvenuto.

(4-07851)

RISPOSTA. — Le indagini sul furto di opere d'arte custodite nella chiesa del convento del Monte dei cappuccini a Torino, compiuto nel dicembre del 1980, sono tuttora in corso.

Le caratteristiche degli oggetti asportati sono state segnalate a tutte le questure ed è stata anche interessata, per il concorso nelle ricerche, l'arma dei carabinieri.

Dagli accertamenti sin qui svolti non sono emersi elementi che avvalorino il sospetto che il furto sia stato compiuto su commissione.

Per quanto riguarda l'installazione di un sistema di allarme nei locali della predetta chiesa, sollecitata dal padre superiore del convento, risulta che gli uffici tecnici del comune di Torino hanno già esaminato favorevolmente la questione. È stato, quindi, premurato il comune stesso perché adotti con ogni possibile urgenza il provvedimento di esecuzione dei lavori necessari.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — considerato che sono finalmente giunti, dopo anni di attesa, 200 milioni per salvare la chiesetta del Gabbio di Malesco in Val d'Ossola — se non ritenga che l'utilizzo dei tardivi fondi possa risolversi, viste le attuali condizioni della chiesa, ancora in piedi grazie soltanto ad un imbragamento con funi metalliche, in un gravissimo spreco di denaro pubblico, essendo la chiesa ormai prossima al crollo, causa l'incuria e le disastrose alluvioni che hanno eroso il terrapieno sul quale l'opera fu edificata;

per sapere infine, dato che i lavori di restauro sono iniziati, se non ritenga di stanziare una più consistente somma per salvare il settore più artisticamente interessante della chiesa. (4-08939)

RISPOSTA. — I lavori di restauro della chiesetta del Gabbio di Malesco, attualmente in corso di esecuzione, sono stati sollecitati ed ottenuti dalla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, in contatto con il provveditorato alla opere pubbliche di detta regione.

Si ritiene opportuno far notare che, prima di dare corso ai suddetti lavori, è stato effettuato il necessario consolidamento dell'argine del sottostante torrente, le cui frequenti piene causavano effetti disastrosi sul sacro edificio.

Quanto all'importo stanziato, questa Amministrazione ritiene sia sufficiente per la conservazione del monumento ed anche per quella dell'altare interno, avente valide caratteristiche artistiche.

Non appare pertanto opportuno un ulteriore stanziamento di fondi né la sospensione dell'intervento in corso, provvedimenti sicuramente antieconomici.

Il Ministro: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, a pochi giorni dalla tragedia di Vermicino, se è vero che a Biella opera un distaccamento di vigili del fuoco formato da 32 militi permanenti divisi in 4 turni, il che significa che giornalmente dovrebbero prestare servizio in caserma 8 vigili del fuoco, mentre essendo l'organico sempre incompleto per permessi, licenze e malattie e tenendo presente che una persona rimane fissa al centralino, gli uomini veramente disponibili non sono più di 5 o 6 e quindi è sufficiente una chiamata per sguanire la caserma di via Don Cabrio a Biella, non riuscendo così i vigili del

fuoco ad intervenire contemporaneamente in due posti, eventualità che si è verificata sovente (in questi casi, si è richiesto l'aiuto a Vercelli);

per sapere se è vero che per rispondere adeguatamente alle esigenze del biellese occorrerebbero almeno 75-80 uomini e se è vera la voce che le assunzioni sarebbero prossime ed un concorso imminente;

per sapere, ancora, se è vero che i vigili del fuoco di Biella non dispongono di validi sistemi per raggiungere determinate altezze e sono costretti ad utilizzare le cosiddette « scale italiane » (la classica scala a pioli, formata da 4 pezzi ad incastro), che raggiungono la lunghezza massima di 30 metri e 33 centimetri e oltre questa quota non possono andare;

per sapere infine se il Governo non ritenga di assumere iniziative per far fronte alla situazione segnalata. (4-09177)

RISPOSTA. — Il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente disponibile viene ripartito tra i vari comandi provinciali ed i loro distaccamenti in base ad indici di carico di lavoro stabiliti in rapporto alla media degli interventi da ciascuno di essi effettuati nel corso di un congruo numero di anni.

Data la nota carenza dell'organico del corpo e pur tenuto conto della densità demografica e dello sviluppo industriale del biellese, non è possibile, al momento, aumentare il numero del personale assegnato al comando di Vercelli, e quindi al distaccamento di Biella, a meno di creare ulteriori e più gravi carenze in altre zone del territorio nazionale.

In una prospettiva di futuro adeguamento dell'organico, è stato effettuato, da questo Ministero, uno studio, secondo il quale per il distaccamento di Biella l'organico ottimale sarebbe di 77 unità.

Nel complesso, in base al suddetto studio, per dotare tutti i comandi di adeguato personale occorrerebbe un organico di 30.511 vigili contro gli attuali 15 mila, sicché è evidente che, al momento,

i conseguenti interventi non sono realizzabili.

Comunque, per colmare sia pure parzialmente le individuate carenze organiche, è stato presentato, come è noto, dal Ministero dell'interno, il disegno di legge n. 1256, che prevede l'incremento organico di tremila unità per il CNVVF.

È inoltre imminente l'immissione di personale di cui alla legge n. 930 del 1980, il quale, però, è specificamente destinato ai servizi antincendi aeroportuali.

Per quanto concerne la segnalata inadeguatezza delle scale in dotazione, si fa presente che l'elevato costo delle autoscale, con le quali è possibile raggiungere altezze maggiori, ha finora consentito di assegnarne, in media, una per ogni comando provinciale.

Per altro, il piano per l'ammodernamento ed il potenziamento del CNVVF, di cui allo stanziamento disposto con legge dell'8 luglio 1980, n. 336, prevede l'incremento anche del parco autoscale.

Si assicura, infine, che, in sede di distribuzione delle nuove forniture, in base al suddetto piano, le esigenze del distaccamento di Biella saranno opportunamente valutate e, possibilmente, soddisfatte.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che gli imprenditori novaresi stanno studiando la possibilità di consorzarsi per inviare la posta, indirizzata all'estero, facendola partire, tramite corriere, dalla Svizzera, in quanto il disservizio postale ha raggiunto limiti insopportabili per la corrispondenza indirizzata oltre confine, che quando parte dall'Italia viene recapitata al destinatario 30, 60 giorni dopo, provocando perdite di commesse o l'annullamento di contratti, con la clientela estera che ha chiesto di non utilizzare il servizio postale italiano, causa di troppi contrattempi;

per sapere inoltre se è vero che nei giorni scorsi il servizio postale ha rag-

giunto il massimo dell'inefficienza non recapitando ai destinatari i dispacci della propria direzione, danneggiando nel caso specifico le aziende che sono solite usufruire del *telex*; se è vero che nella prima decade di giugno ad alcune industrie del comprensorio novarese gli uffici postali di Torino comunicavano che se entro 15 giorni non avessero onorato la richiesta di una nuova fideiussione per il mantenimento del servizio *telex* si sarebbero viste tagliare l'allacciamento, facendo riferimento ad una circolare del 16 marzo che gran parte delle aziende non ha mai ricevuto, e che nei giorni scorsi, senza alcun preavviso, il servizio *telex* ha cessato di funzionare e l'allacciamento è stato ristabilito solo dopo vivaci proteste.

(4-09351)

RISPOSTA. — Nulla risulta allo scrivente circa l'intenzione di costituire un consorzio tra utenti italiani per l'invio in Svizzera di corrispondenza tramite corriere, consorzio che fra l'altro sarebbe vietato dalle norme UPU (Unione postale universale).

D'altra parte la situazione dei servizi postali italiani nelle zone di confine è tale da non giustificare le critiche ad esso rivolte, dato che il corriere, sia aereo sia terrestre, funziona regolarmente, come si desume dal fatto che non sono stati segnalati ritardi di alcun genere.

Le lamentele di cui l'interrogante si fa portavoce con molta probabilità si riferiscono a situazioni eccezionali dovute ad agitazioni sindacali concomitanti con rilevanti punte di traffico postale; si assicura, comunque, che le giacenze ed i ritardi sono sempre stati contenuti in termini accettabili anche perché l'Amministrazione posteletrografica, per accelerare al massimo l'avviamento del corriere diretto all'estero, utilizza sempre con maggior frequenza il vettore aereo.

Per quanto riguarda le presunte irregolarità segnalate che avrebbero danneggiato gli utenti del servizio *telex*, è bene premettere che con decreto ministeriale 2 febbraio 1981, pubblicato sulla *Gazzetta*

ufficiale del 21 febbraio 1981, n. 52, sono stati apportati ritocchi in aumento, a parziale aggiornamento delle tariffe ai contributi di primo impianto *telex*, ai canoni di uso e manutenzione e ai depositi cauzionali costituiti a garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione in uso agli utenti e del rispetto del traffico minimo e di ogni obbligo derivante dalla utenza.

Si soggiunge, inoltre, che a seguito di alcune segnalazioni pervenute da istituti di credito, circa l'impossibilità tecnica di regolarizzare l'integrazione del deposito nel termine prefissato di un mese dall'avviso, veniva disposta una dilazione del termine fino al 31 maggio 1981.

In aderenza alle predette direttive, seguite da tutti i circoli costruzioni poste e telegrafi telefonici, anche il circolo di Torino provvedeva ad inviare, in data 10 aprile 1981, agli utenti *telex* ricadenti nella propria giurisdizione, apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si richiedeva l'integrazione del deposito entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

Nonostante tale invito, che da accertamenti espletati risultava regolarmente ricevuto, gli utenti non ottemperavano al pagamento dell'integrazione.

Pertanto, ai primi di giugno 1981 il predetto circolo di Torino si premurava di interessare di nuovo, a mezzo *telex*, gli inadempimenti concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione. Questi risultavano a tale data essere circa 700 su un totale di quattromila utenze attive.

Tale termine del 15 giugno 1981 veniva ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1981 per favorire ancora i ritardatari.

Solo in data 3 luglio 1981, come comunicato dal circolo di Torino, si provvedeva ad interrompere i collegamenti di quegli utenti ancora inadempienti, molti dei quali allacciati alla centrale *telex* di Novara.

I collegamenti interrotti venivano successivamente riattivati man mano che gli utenti dimostravano di aver provveduto ad integrare il deposito cauzionale.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, si ritiene che non possa muoversi rilievo di sorta a questa Amministrazione per la procedura seguita; la responsabilità dell'interruzione, infatti, va attribuita all'utenza inadempiente che ha lasciato trascorrere inutilmente il tempo, circa quattro mesi, accordato per la regolarizzazione del deposito, dalla data dell'emanazione del provvedimento tariffario.

Il Ministro: GASPARI.

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza delle richieste avanzate in sede di assemblea sindacale dai segretari giudiziari del nord Italia, in merito alle domande di trasferimento presentate per gravi motivi di salute o di famiglia.

Per sapere altresì se risponde a verità che tali istanze non vengono neppure prese in esame dall'amministrazione, contrariamente a quanto richiederebbe la gravità di alcune delle situazioni segnalate, e la prassi ormai consolidata presso altre amministrazioni (poste, ferrovie) di derogare, nei casi più gravi, al vincolo circoscrizionale.

Per conoscere infine quali provvedimenti si intende adottare al riguardo.

(4-10161)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, per quanto riguarda i trasferimenti del personale assunto in base a concorsi distrettuali, si attiene al disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, secondo il quale tale personale non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Poiché tale norma non prevede eccezioni al principio categoricamente fissato, neanche per gravi motivi di salute, qualsiasi deroga importerebbe una violazione di legge.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

DEGAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale, su pressante indicazione della Banca d'Italia, l'Istituto San Paolo di Torino starebbe per acquistare il Banco San Marco di Venezia e se ritenga opportuno, qualora l'operazione di cessione debba verificarsi, dare istruzioni perché, a parità di condizioni, siano considerate con preferenza le offerte di istituti bancari già presenti in zona. (4-05406)

RISPOSTA. — Le richieste volte ad assumere partecipazioni di maggioranza in istituzioni creditizie vengono avanzate all'organo di vigilanza dalle aziende di credito interessate che, nella loro autonomia gestionale, valutano i termini di convenienza delle operazioni proposte. Ciò posto è a dire che nel caso della cessione, da parte delle tre banche d'interesse nazionale, del 77,16 per cento del capitale del banco San Marco società per azioni di Venezia, diverse aziende di credito - tra le quali l'istituto bancario San Paolo di Torino - hanno manifestato il proprio interesse ad acquisire il controllo della azienda veneziana.

Inoltre, l'istituto di emissione ha esaminato le richieste ad essa pervenute considerando, tra l'altro, anche gli aspetti territoriali dell'operazione e accordando l'autorizzazione - con provvedimento del 6 gennaio 1981 - al Credito bergamasco, società per azioni, appartenente alla stessa categoria giuridica del San Marco.

In merito all'opportunità di riguardare con preferenza, a parità di condizioni, le offerte di istituti bancari già presenti in zona, la Banca d'Italia ha fatto presente

che occorre considerare che combinazioni del genere possono determinare in concreto una accentuazione della concentrazione bancaria nelle zone interessate e che le determinazioni sono state, pertanto, assunte in armonia con la finalità — indicata dal comitato del credito con delibera del 6 gennaio 1978 in materia di insediamenti — di favorire un più uniforme grado di concorrenza nelle diverse aree di mercato bancario.

Il Ministro: ANDREATTA.

DI CORATO, MASIELLO, SICOLO E BARBAROSSA VOZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nella città di Bari è stata regolarmente violata la legge elettorale sull'affissione dei manifesti negli spazi elettorali in occasione della campagna referendaria del 17 maggio 1981, e se non ritiene opportuno intervenire presso le autorità locali che allo stato non sono in grado di garantire il rispetto delle norme menzionate. Infine gli interroganti chiedono di conoscere se nell'azione delle autorità preposte al rispetto della legge elettorale non si siano avute differenze di valutazione, giacché mentre alcune forze politiche sono state giustamente e prontamente perseguite (il PDUP e il PR, per esempio), la violazione compiuta dal cosiddetto « Movimento per la vita » è stata invece sistematicamente ignorata e tuttora sui muri della città compaiono in grande copia fuori degli spazi assegnati manifesti che invitano a votare « Sì » al referendum sull'aborto. (4-08503)

RISPOSTA. — Durante la campagna referendaria del 17 maggio 1981 le forze dell'ordine hanno svolto in Bari una vigile opera per prevenire e reprimere contravvenzioni al divieto, stabilito dalla legge elettorale, di affiggere manifesti di propaganda fuori dagli spazi all'uopo destinati.

Si esclude che si siano verificati casi di disparità di trattamento, in quanto risulta che gli agenti della questura e i carabinieri incaricati dello specifico servizio sono intervenuti, senza discriminazioni di carattere politico, nei confronti di tutti coloro che sono stati sorpresi ad affiggere stampati fuori dei suddetti spazi, segnalando le infrazioni commesse alla autorità giudiziaria, ed hanno provveduto, per quanto è stato possibile, a defiggere i manifesti abusivi, in ciò coadiuvati da personale del comune di Bari.

Il Ministro: ROGNONI.

FIANDROTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi che impediscono alla direzione generale del tesoro il riconoscimento per intero del servizio prestato nell'ex troncone di concetto nella carriera speciale come svolto per intero nella carriera direttiva nei confronti del proprio personale.

L'interrogante precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 16 settembre 1980 registrato alla Corte dei conti in data 27 settembre 1980, ha esteso tale riconoscimento al personale della medesima Corte in virtù del principio sancito dalla Corte dei conti stessa che le due carriere componenti le « carriere speciali » sono interdipendenti e costituiscono cicli di sviluppo di una carriera unica (decisioni sezioni riunite n. 101/3 del 18 aprile 1979, sezione controllo numero 1010 del 22 novembre 1979, sezioni riunite n. 112/B del 21 novembre 1979 e del 13 febbraio 1980). (4-09390)

RISPOSTA. — L'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sul riordinamento delle ex carriere speciali di concetto, stabilisce che, ai fini della promozione a direttore di sezione o qualifica equiparate (direttore di seconda classe) le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente articolo 5 per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carrie-

ra direttiva (consigliere o vice direttore) debbono essere valutate a metà.

Stante la dizione della norma, ai fini del raggiungimento della prescritta anzianità di anni 4 e mesi 6 per la ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe delle direzioni provinciali del Tesoro, non è stata mai computata l'anzianità già utilizzata per l'inquadramento nella qualifica di vice direttore (anni 4 per gli impiegati provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed anni 2 per quelli forniti di diploma di laurea), ma si è proceduto alla sola valutazione della metà dell'anzianità posseduta da ogni interessato oltre quella consumata ai fini dell'inquadramento.

Numerosi impiegati hanno prodotto impugnativa al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i provvedimenti di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe emessi dal 1977 in poi, sostenendo di aver diritto anche alla valutazione dell'anzianità già utilizzata per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera direttiva. Il predetto TAR, con decisioni del 12 marzo 1980 nn. 280, 301, 302 e 303, emesse su separati ricorsi investenti tutti il decreto ministeriale 3 gennaio 1977 di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe, ha respinto i ricorsi stessi ritenendone infondati tutti i motivi di impugnativa addotti.

Nel frattempo le sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione del 18 aprile-28 giugno 1979, n. 101/B, nel pronunciarsi su un analogo ricorso prodotto da un dipendente della Corte stessa, erano giunte alla conclusione che anche l'anzianità richiesta per l'inquadramento dovesse essere valutata per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di seconda classe.

In conseguenza di ciò, gli interessati, sia quelli che avevano esperito i ricorsi al TAR del Lazio e sia gli altri, hanno prodotto istanza chiedendo l'estensione della citata decisione n. 101/B.

La successiva decisione n. 112/B delle stesse sezioni riunite del 21 novembre-

13 febbraio 1980, emessa su ricorso prodotto da taluni impiegati della Corte dei conti che all'atto dell'inquadramento nella carriera direttiva rivestivano la qualifica di segretario principale o capo - fatti-specie per la quale il suddetto obbligo di permanenza nella qualifica di vice direttore è ridotto ad un anno dal terzo comma del precitato articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 - ha accolto il principio secondo cui l'obbligo di permanenza deve essere inteso soltanto ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione e non ai fini della decorrenza che può essere anche anteriore alla data di compimento dell'anno prescritto.

La deliberazione adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti in data 22 novembre 1979, n. 1010, superando le interpretazioni adottate dalle sezioni riunite, ha avanzato il principio secondo cui il servizio prestato nella carriera di concetto sia da considerare come reso nella carriera direttiva.

Tale principio è stato accolto dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze nei confronti dei propri amministrati.

Al fine di ovviare alla disparità di trattamento tra il personale delle citate Amministrazioni ed i dipendenti del Ministero del tesoro, si è ritenuto necessario riesaminare la questione tenendo conto di quanto già avvenuto nelle analoghe carriere della Corte dei conti, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e sono state impartite direttive a tal fine ai competenti uffici e il problema è stato portato all'esame del consiglio di amministrazione del tesoro nella seduta del 15 luglio 1981.

Il Ministro: ANDREATTA.

FRANCHI, TREMAGLIA E GUARRA. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - in riferimento alla risposta fornita dal Governo ad una interrogazione presentata dagli stes-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

si interroganti il 10 maggio 1977 in ordine alla gestione straordinaria disposta nei confronti della Cassa di risparmio di Livorno a seguito di gravi irregolarità amministrative e notevoli perdite patrimoniali e alla conseguente denuncia dei fatti accertati alla autorità giudiziaria — se il Governo, nell'ambito delle sue competenze, è in grado di fornire notizie sul procedimento giudiziario di cui sopra e in particolare sull'episodio, riferito nella interrogazione del 1977, dell'acquisto di quadri da parte dell'Istituto a prezzi notevolmente superiori al loro effettivo valore nonché sul particolare che un abituale venditore di autentiche « croste » si presentava a nome di certo Emo Danesi.

(4-07682)

RISPOSTA. — Il procedimento penale è tuttora pendente in istruttoria presso il tribunale della predetta città e, pertanto, non si è in grado di poter fornire altre notizie su tale procedimento né sull'episodio dell'acquisto di quadri da parte dell'istituto a prezzo notevolmente superiore al loro effettivo valore, cui è fatto riferimento nell'ultima parte della interrogazione.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

GUARRA. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'esatto ammontare del danno subito dalla Cassa di risparmio di Ancona, in conseguenza della rapina posta in essere dai signori Lo Vecchio Agatino e Monteforte Aristide, con altre persone rimaste sconosciute, di cui alla sentenza di condanna del tribunale di Ancona del 14 luglio 1980.

In particolare, se la Cassa di risparmio ha provveduto, o in difetto, intende provvedere, alla rifusione dei danni subiti dai clienti per la sottrazione dei beni lasciati in custodia nelle cassette di sicurezza, atteso che non si tratti di causa di forza

maggiore, secondo quanto statuito dalla legge 10 maggio 1938, n. 745.

In ogni caso, quali disposizioni ha impartito la Banca d'Italia in merito ad altre eventuali rifusioni dei danni, atteso che la rapina è stata resa possibile dalla mancanza di un adeguato servizio di sorveglianza. (4-06221)

RISPOSTA. — L'ammontare del danno subito dalla Cassa di risparmio di Ancona a seguito della rapina patita dalla stessa è risultato il seguente:

danno in contante:	
somma asportata L.	24.767.502
somma restituita »	24.751.000
	—————
differenza L.	16.002
	=====
danni in preziosi:	
valore asportato L.	292.550.000
valore restituito »	31.800.000
	—————
differenza L.	260.750.000
	=====

Ammontare complessivo del danno subito lire 260.766.002.

Per quanto attiene poi, ad eventuali rifusioni dei danni subiti dai clienti della Cassa di risparmio di Ancona a seguito della rapina in discorso, premesso che i poteri che la legge attribuisce all'organo di vigilanza sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse che si ricollegano alla stabilità delle istituzioni creditizie ed alla difesa dei depositanti, si fa presente che la questione, esula dalla competenza della Banca d'Italia e che, pertanto, nessuna istruzione può essere impartita al riguardo.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

LAFORGIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso esige, affinché siano portati a compimento i lavori di completamento della rete idrografica interessante il distretto del Gargano, con particolare riferimento al comune di Vieste, per l'utilizzazione dell'acqua dell'invaso di Occhito alimentato dal fiume Fortore.

Per conoscere inoltre le cause per le quali i lavori predetti, iniziati da circa 25 anni, vengono inspiegabilmente e continuamente sospesi, causando ritardi che determinano incalcolabili danni all'intero comprensorio di Vieste, che specie nella stagione estiva deve affrontare il problema serissimo dell'approvvigionamento idrico per circa due milioni di turisti e con centomila presenze giornaliere. (4-06752)

RISPOSTA. — In ordine alla realizzazione della rete idrografica interessante il distretto del Gargano - ed in particolare riferimento al comune di Vieste - utilizzando l'acqua dell'invaso di Occhito, è in fase di completamento l'acquedotto del Fortore (quarto e quinto lotto).

Allo stato, si stanno completando in particolare i lavori relativi alla condotta adduttrice di cui sono stati realizzati già quattro quinti.

Tuttavia difficoltà ambientali e geologiche hanno rallentato negli ultimi tempi la costruzione di una galleria e di alcuni attraversamenti pensili che rientrano nell'opera, per cui è stata redatta una perizia attualmente in fase istruttoria.

Il Ministro: SIGNORILE.

LAFORGIA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengono di dover disporre con estrema urgenza lo svincolo del credito agrario agevolato dal contingentamento previsto dalle recenti norme sulla stretta creditizia.

Considerata infatti la grave crisi del settore e tenuto conto della importanza fondamentale dell'agricoltura nella economia, si ritiene che il provvedimento possa servire a determinare uno sblocco della situazione già notevolmente precaria e ulteriormente aggravata dall'atteggiamento limitativo della operatività degli istituti di credito. (4-08304)

RISPOSTA. — I recenti provvedimenti di contenimento degli impieghi bancari hanno tenuto in adeguata considerazione le esigenze creditizie del settore agrario al fine di non privare il comparto degli occorrenti mezzi finanziari.

Infatti le disposizioni applicative delle restrizioni creditizie emanate dalla Banca d'Italia con circolare del 9 marzo 1981 escludono espressamente dagli impieghi sottoposti a contingentamento quelli posti in essere con fondi di terzi in amministrazione tra i quali rientrano i finanziamenti concessi con le disponibilità dei fondi di rotazione statali e regionali istituiti per sovvenire alle necessità creditizie dei vari settori produttivi dell'agricoltura.

A ciò aggiungasi che i suddetti provvedimenti restrittivi del credito non operano nei riguardi degli istituti di credito speciali operanti nel settore, i quali, com'è noto, possono effettuare finanziamenti sia nel comparto del credito agrario di esercizio che in quello di miglioramento, soddisfacendo in tale modo le necessità finanziarie degli operatori.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovino le seguenti pratiche riguardanti il riconoscimento di pensioni di guerra di vario tipo:

1) Bergese Giovanni, nato a Cherasco il 18 luglio 1911 e residente a Lequio Tanaro, frazione Bassa, n. 253, a cui la

Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino ha riconosciuto per due volte l'infermità, negatagli invece dal Ministero come dipendente da cause belliche: il Bergese ha presentato, secondo l'articolo 13 della legge n. 585 del 1971, ricorso che reca il n. 752.485, che il Ministero in data 20 settembre 1978, col numero di posizione 9000488, ha trasmesso alla Procura generale della Corte dei conti: da allora, il silenzio;

2) Dutto Margherita, nata a Cuneo il 7 gennaio 1910, domiciliata a Torino in via Buniva n. 11, che il 17 febbraio 1972 presentava documentato ricorso avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2484070 posizione n. 323078, dell'8 dicembre 1971, con cui le veniva negato il trattamento pensionistico di guerra quale sorella di disperso in guerra (la Dutto Margherita, vedova Sillano, è priva dell'orecchio sinistro e l'occhio destro ha un *visus* di 6/10...): finalmente, in data 2 aprile 1979, la Corte dei conti esaminando il ricorso n. 838961/265 della Dutto decideva di accoglierlo parzialmente (sentenza del 17 ottobre 1979): da allora, il silenzio;

3) Castellino Angela, abitante in frazione Roata Rossi n. 61 del comune di Cuneo, che a suo tempo aveva presentato domanda per ottenere la reversibilità di una pensione di guerra e che in data 27 maggio 1980 veniva riconosciuta non idonea a lavoro proficuo dalla competente Commissione medica (posizione n. 378264);

4) Ravera Bartolomeo, nato a Narzole il 24 marzo 1913, e residente in Trinità (Cuneo), frazione San Giacomo Perucca n. 34, cui la Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino in data 24 novembre 1980 ha riconosciuto, a mente della legge n. 915 del 1978, come definitiva e vitalizia l'ottava categoria tab. A che era venuta a scadenza il 1° novembre 1979;

5) Strocchio Lucia Paola, nata a Canale il 30 marzo 1928 e qui residente in località Case Sparse 95, che come figlia di Strocchio Domenico nato il 14 luglio 1897 a S. Damiano d'Asti, ha presentato domanda l'8 luglio 1976 per ottenere la reversibilità della pensione di guerra già

goduta dal padre: ha passato visita medica presso la competente Commissione in Torino l'8 luglio 1980, con il riconoscimento dell'invalidità.

L'uso, anche un pò improprio, dell'interrogazione a fini di riconoscimenti burocratici « normali » vuole essere anche uno stimolo ad affrontare finalmente con interventi organici e generali una situazione, quella della pensionistica di guerra, sempre più intollerabile. (4-09110)

RISPOSTA. — In ordine alla definizione delle pratiche di cui all'interrogazione, si comunica quanto segue: 1) signor Giovanni Bergese, nato a Cherasco il 18 luglio 1911 e residente a Lequi Tanaro (Cuneo), posizione istruttoria n. 9000488/D. Si ritiene utile precisare che la pratica del signor Giovanni Bergese ha formato oggetto della precedente interrogazione n. 4-03118, in merito alla quale si fece presente, tra l'altro, che al signor Bergese, riconosciuto affetto da note di artrosi alle ginocchia ed alla spalla sinistra, venne concessa, con decreto ministeriale n. 3213931, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 1° luglio 1966.

Con il successivo decreto ministeriale del 5 febbraio 1969, n. 2357898, al predetto fu negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della surriferita infermità e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'artrosi lombare.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine ai ricorsi giurisdizionali n. 752485 e n. 777136 prodotti dalla parte, rispettivamente, contro i succitati provvedimenti, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Bergese.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica dei decreti impugnati.

Pertanto, i ricorsi originali con la relativa documentazione ed il fascicolo

istruttorio n. 9000488, concernente l'interessato, sono stati restituiti, con elenco del 22 giugno 1979, n. 10691, alla suddetta magistratura, alla quale resta affidata la definizione dei gravami giurisdizionali di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione al signor Bergese.

Ciò premesso, è da ritenere che l'interrogante abbia inteso ora sollecitare la definizione dei succitati ricorsi giurisdizionali, che, da accertamenti effettuati nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, risultano unificati e, quanto prima, saranno assegnati al magistrato per la trattazione.

La questione, tuttavia, esula dalla competenza della direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, utili notizie, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

2) signora Margherita Dutto, nata a Cuneo il 7 gennaio 1910 e residente a Torino, collaterale maggiorene dell'ex militare Giovanni deceduto nella guerra 1940-1945, posizione istruttoria n. 323078/G. Risulta effettivamente che la Corte dei conti, con la decisione del 28 giugno 1979, n. 51390, cui è cenno nell'interrogazione, ha riconosciuto la signora Margherita Dutto inabile a qualsiasi proficuo lavoro a far tempo dalla data in cui la medesima presentò istanza in qualità di collaterale maggiorene dell'ex militare Giovanni.

Per poter dare esecuzione a tale decisione, la direzione generale delle pensioni di guerra ha dovuto procedere ad ulteriori adempimenti e, in particolare, si è reso necessario effettuare accertamenti in merito alla situazione reddituale della predetta interessata. E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in base alla quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Pervenuta la occorrente certificazione, è stata ora emessa, nei riguardi della signora Margherita Dutto, determinazione indiretta di guerra da durare a vita con decorrenza dal 1° dicembre 1970, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Torino, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Dutto.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte della direzione generale delle pensioni di guerra sull'ulteriore corso della pratica.

3) signora Angela Castellino, nata a Cuneo il 25 aprile 1909 ed ivi residente, collaterale maggiorene dell'ex militare Giovanni deceduto nel conflitto 1940-1945, posizione istruttoria n. 378264/G. Nei riguardi della signora Angela Castellino, collaterale maggiorene inabile dell'ex militare Giovanni, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1975, oltre l'assegno di previdenza nella misura di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Castellino.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte della direzione generale delle pensioni di guerra sull'ulteriore corso della pratica.

4) signor Bartolomeo Ravera, nato a Narzole il 24 marzo 1913 e residente a

Trinità (Cuneo), posizione istruttoria numero 9091957/D. La pratica di pensione di guerra relativa al signor Bartolomeo Ravera risulta regolarmente definita con determinazione direttoriale del 4 marzo 1981, n. 3500194/Z. Con il succitato provvedimento, infatti, l'assegno temporaneo di ottava categoria, in precedenza concesso al predetto invalido per il periodo dal 1° novembre 1975 al 31 ottobre 1979, è stato convertito in pensione a vita a decorrere dal 1° novembre 1979.

Il relativo ruolo di variazione è stato trasmesso, dalla direzione generale delle pensioni di guerra, con l'elenco del 26 maggio 1981, n. 5, alla direzione provinciale del tesoro di Cuneo, per l'esecuzione.

Si aggiunge che è stata interessata, nelle vie brevi, la suindicata direzione provinciale la quale — nel premettere che nelle more dell'adottato provvedimento definitivo aveva provveduto a concedere, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, proroga sino all'ottobre 1982 del cennato assegno temporaneo scaduto — ha comunicato di aver dato tempestiva esecuzione al ruolo di variazione in questione, precisando inoltre, di aver inviato, in data 31 luglio 1981, il menzionato provvedimento definitivo di pensione al comune di Trinità, per la notifica alla parte interessata.

5) signora Lucia Paola Strocchio, nata a Canale (Cuneo) il 30 marzo 1928 ed ivi residente, orfana maggiorenne inabile dell'invalido Domenico deceduto il 7 luglio 1945, posizione istruttoria n. 251861/III serie VG. Nei riguardi della signora Lucia Paola Strocchio, orfana maggiorenne inabile dell'invalido Domenico è stata emessa determinazione direttoriale con la quale alla medesima viene concessa, ai sensi dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la reversibilità della pensione di terza categoria di cui era titolare il padre, a decorrere dal 1° agosto 1976 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e da durare a vita. Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessata è stato at-

tribuito l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 60 della surriferita legge n. 313 del 1968.

Detta determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Strocchio.

Per quanto concerne l'accento fatto nell'ultima parte dell'interrogazione circa la necessità di adottare idonei provvedimenti legislativi intesi ad affrontare finalmente con interventi organici e generali la situazione delle pensioni di guerra, si fa presente che, proprio a questo scopo venne presentato un disegno di legge (atto n. 2462) per il conferimento di una nuova delega al Governo ai fini di un ulteriore perfezionamento della pensionistica di guerra.

Tale proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 marzo 1981, è stata a sua volta approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1981.

Con il provvedimento legislativo in questione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1981, n. 266, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. E ciò al fine di realizzare, tra l'altro, un ulteriore perfezionamento normativo, nonché un concreto snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto dell'iter burocratico si trovano le pratiche di ricongiungimento di periodi pensionistici, in esame alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), riguardanti le signore:

1) Perucca Teresa in Mana, nata a Magliano Alpi il 27 febbraio 1943 e abitante in Fossano, Viale Regina Elena 39, che in data 26 maggio 1979, con raccomandata n. 7132, ha chiesto la ricongiunzione del periodo dal 1959 al 1965 (anni di lavoro INPS presso privati) al periodo successivo di dipendente ONMI (che dal 1965 al 1975 l'ha iscritta all'INPS e che, diventando comunale dal 1975, l'ha iscritta alla CPDEL): sono sei gli anni da ricongiungere;

2) Tomatis Antonina in Gerbaudo, nata a Fossano il 17 gennaio 1939 e quivi residente in via Costanzi 1, che in data 12 marzo 1979 ha chiesto la ricongiunzione del periodo dal 30 maggio 1956 al 31 dicembre 1968 (anni di lavoro INPS, posizione n. 380342) al periodo successivo di dipendente del comune di Fossano iscritta alla CPDEL (posizione n. 7126976).

La comunicazione della ricongiunzione permetterà sia alla Perucca che alla Tomatis di presentare domanda per collocamento in pensione. (4-09897)

RISPOSTA. — Si precisa quanto segue:

1) Teresa Perucca — A seguito della domanda di ricongiunzione presentata dall'interessata, cui è stato attribuito il n. 58604, la direzione degli istituti di previdenza in data 27 settembre 1980 ha chiesto alla sede dell'INPS di Cuneo il prospetto dei contributi versati presso quella gestione per i periodi richiesti. Tale prospetto non risulta ancora pervenuto alla predetta direzione generale. Sotto la stessa data, poi, è stata chiesta al comune di Fossano l'ammontare della retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Nella risposta fornita dal comune

predetto, pervenuta il 30 dicembre 1980, è stato precisato che l'interessata sarebbe cessata dal servizio il 31 luglio 1981.

Pertanto la direzione generale degli istituti di previdenza, allo scopo di adottare un unico provvedimento, darà corso alla richiesta di ricongiunzione contestualmente all'eventuale concessione del trattamento di quiescenza. Nel caso in esame ciò sarà possibile solamente quando verrà acquisito agli atti il prospetto richiesto all'INPS di Cuneo, nonché la domanda di pensione dell'interessata corredata della documentazione di rito.

2) Antonina Tomatis — Alla domanda di ricongiunzione presentata dall'interessata è stato attribuito il n. 45595. Per detta domanda è pervenuto il prospetto contributivo dell'INPS di Cuneo, mentre il comune di Fossano ha già fatto conoscere, per parte sua, l'ammontare della retribuzione goduta dalla signora Tomatis alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

A tale domanda la direzione generale degli istituti di previdenza darà corso allorché perverrà la domanda di pensione con la relativa documentazione di rito; a tal riguardo si precisa che l'interessata risulta cessata dal servizio il 1° aprile 1981.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

MERLONI, SABBATINI E CERIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — considerato:

che i vincoli all'espansione del credito alle imprese, introdotti a varie riprese in Italia, hanno avuto nelle Marche una ripercussione più intensa essendo il tessuto produttivo di questa regione caratterizzato da una diffusa presenza di unità minori in rapida crescita;

che questa fase di evoluzione sul sentiero di una industrializzazione più avanzata richiederebbe una maggiore disponibilità di risorse finanziarie, che non

può essere garantita dal solo autofinanziamento che ha determinato la nascita della impresa marchigiana;

che limitare l'espansione del credito, in questa fase al sistema industriale di questa regione dove è in atto un vivace processo di crescita significa ridurre fortemente le capacità di qualificazione dell'apparato produttivo e quindi il grado di competitività delle imprese;

che c'è da considerare che la capacità di indebitamento delle piccole imprese marchigiane è limitata per il semplice fatto che i loro rapporti con l'intermediazione finanziaria sono meno diversificati e largamente concentrati nelle banche locali, le quali nella gestione del credito (all'interno dei vincoli posti dalla banca centrale) godono di minori gradi di libertà rispetto agli istituti di diritto pubblico e alle banche di carattere nazionale;

che se anche risulta difficile quantificare l'impatto delle ultime decisioni sul credito alle piccole e medie imprese, dalle dichiarazioni di una rilevante porzione di imprenditori marchigiani, associati alla Federazione degli industriali e alle Associazioni artigiane, si rileva che se la stretta continua a sussistere, molte aziende, con buone prospettive di recupero in corso d'anno, si troveranno in gravi difficoltà -

se non ritenga opportuno da una parte valutare l'opportunità di differenziare, entro certi limiti, l'espansione del credito nelle Marche, osservando comportamenti meno restrittivi nei confronti delle imprese minori e dall'altra sottrarre completamente al vincolo introdotto le imprese artigiane. (4-07592)

RISPOSTA. — Gli attuali provvedimenti in materia di contingentamento del credito sono articolati in modo da evitare, anche per difficoltà di controllo, esclusioni riferite a singole categorie di imprese o a determinati settori produttivi e che le limitazioni in vigore si applicano al credito globale erogabile da ciascuna banca

che, perciò, nella sua autonomia, può liberamente espandere il credito a favore di determinate categorie.

Il Ministro: ANDREATTA.

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione della signora Antonia Brau residente in Orotelli (Nuoro) in via Sa Rughe, la quale attende da oltre un decennio il riconoscimento del diritto alla riversibilità dal collaterale Brau Giovanni Maria fu Luigi disperso in guerra, ricorso n. 824311. (4-07880)

RISPOSTA. — La pratica della signora Antonia Brau, collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni Maria, fu trattata e definita dalla direzione provinciale del tesoro di Nuoro con decreto del 16 novembre 1970, n. 4657.

Con il suindicato decreto, alla predetta collaterale venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come prescritto dall'articolo 74 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Contro tale provvedimento, l'interessata presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 824311.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale presso la Corte stessa in ordine al cennato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra avviò gli adempimenti preliminari per poter effettuare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il riesame amministrativo del decreto impugnato.

A tal fine fu interessata, tra l'altro, la direzione provinciale del tesoro di Nuoro, perché trasmettesse la documentazione in base alla quale fu adottato il provvedimento di diniego sopra specificato, nonché copia del provvedimento medesimo.

Non si rese però possibile completare la necessaria istruttoria entro il termine utile stabilito dall'articolo 129 del soprav-

venuto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per la revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale e, pertanto, in base a tale norma, il ricorso originale n. 824311 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 491142/G, concernenti la signora Brau, avrebbero dovuto essere restituiti alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Senonché si è ritenuto opportuno, per il momento, soprassedere a tale adempimento. E ciò in quanto trovasi in corso di definizione una nuova istanza qui fatta pervenire dalla interessata e con la quale la medesima ha chiesto, ai fini della revisione della sua posizione pensionistica, di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti sanitari.

Infatti, in relazione a tale richiesta, la signora Antonia Brau, in data 11 giugno 1981, è stata sottoposta a visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari, la quale ha espresso l'avviso che la predetta istante debba essere ritenuta permanentemente inabile a proficuo lavoro a far tempo, presumibilmente, dal 1971.

Poiché in base al disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 — recepito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — il diritto alla pensione indiretta dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, anche a quello delle condizioni economiche dei suindicati richiedenti, si è reso necessario effettuare un supplemento d'istruttoria.

A tal fine, infatti, la signora Antonia Brau è stata invitata, con raccomandata del 6 agosto 1981, a trasmettere una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale a far data del 1971.

Si assicura che appena l'interessata avrà fatto pervenire la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

i particolari dell'incaglio della mn. inglese *La Loma* su un banco di tufo in prossimità delle coste trapanesi di Panagia e se e quali danni si siano verificati o possono verificarsi all'ambiente marino, e quindi a persone o cose, atteso che la nave ha a bordo un pericoloso carico di 900 tonnellate di fenolo, sostanza chimica altamente tossica e 200 tonnellate di ciclomexanone, gas anche esso tossico e altamente infiammabile;

quali siano state le cause dell'incendio sviluppatosi a bordo e come mai con un mare forza 7 — certamente non invincibile — la nave si sia incagliata;

se la nave stessa fosse perfettamente navigabile, con tutti i suoi apparati di governo ed antincendio allorché lasciò il porto di Palermo e se ciò risulta formalmente;

quali iniziative, a salvaguardia dello ambiente e dell'eventuale ristoro delle spese e dei danni, siano state adottate nei confronti della nave, degli armatori e/o noleggiatori, dei caricatori, ricevitori ed assicuratori;

ove mai le condizioni del vento e del mare fossero proibitive, perché si è ugualmente consentito alla nave di salpare dal porto di Palermo, nonostante la pericolosità rappresentata dal suo carico.

(4-06746)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alle circostanze che hanno determinato l'incaglio della motonave inglese *La Loma*, in prossimità delle coste trapanesi di Panagia, che l'incaglio stesso è stato causato da un incendio sviluppatosi nella sala macchine, come risulta dagli atti di inchiesta sommaria espletata, ai sensi dell'articolo 578 del codice della navigazione, dalla competente autorità marittima.

Il suddetto incendio ha avuto origine da un ritorno di fiamma proveniente dalla caldaia impiegata per il riscaldamento del carico. Ciò ha compromesso tutto

l'impianto elettrico di bordo e conseguentemente il quadro che alimentava i motori elettrici di avviamento del circuito di aria compressa necessaria per l'accensione del motore principale. Detto motore, precedentemente spento per domare l'incendio, ha automaticamente immesso in sala macchine anidride carbonica e non ha potuto più essere avviato, causando l'ingovernabilità della nave ed il suo scarroccio verso la costa.

Durante il periodo in cui la motonave è rimasta incagliata e durante le operazioni di disincaglio e successivo rimorchio, sia lo scafo sia le cisterne contenenti prodotti chimici sono rimaste integre. Pertanto, non essendosi verificata nessuna fuoriuscita del carico, non si sono verificati danni né alla flora ed alla fauna marina, né alle persone e alle cose.

La nave, durante la navigazione precedente al sinistro, era in condizioni di navigabilità e gli apparati antincendio erano funzionanti ed efficienti. Ciò è dimostrato anche dalla circostanza che l'incendio fu domato dall'equipaggio con i mezzi di bordo prima ancora che sul luogo del sinistro giungesse il rimorchiatore *Ciclope II*, inviato dalla capitaneria di porto di Trapani.

È da far presente, inoltre, per quanto attiene alla salvaguardia dell'ambiente, che la competente autorità marittima, dopo il sinistro, ha ingiunto al comandante della nave di non procedere ad operazioni atte a modificare la posizione e l'assetto della nave senza aver prima ottenuto l'approvazione da parte dell'autorità stessa, del programma delle operazioni di disincaglio illustrante in particolare le precauzioni intese ad evitare l'inquinamento del mare.

Parimenti, alla società armatrice è stato ingiunto di procedere alla rimozione del carico e del *bunker* della motonave adottando tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il pericolo di un eventuale inquinamento.

È, infine, da rilevare che, a seguito di un minuzioso esame del piano di recupero da parte degli organi competenti, sono state impartite precise dettagliate disposi-

zioni alle società incaricate del recupero del carico e della nave al fine di evitare qualsiasi eventuale spandimento del carico.

Il Ministro: MANNINO.

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere - premesso:

che ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, venivano indetti con decreto ministeriale 29 maggio 1980 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1980, gli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva, esecutiva tecnica e del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 1) nonché per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la stabilita equiparazione con la qualifica professionale con la quale era avvenuta l'assunzione (articolo 2), ammettendosi inoltre a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era stato indetto l'esame (articolo 3);

che la prova scritta di tali esami ebbe regolarmente luogo con la partecipazione sia dei giovani della « 285 » che dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

che con la legge 6 febbraio 1981, n. 21, venne disposta la possibilità di effettuare la prova di esame suppletiva di quella precedentemente espletata per quanti non avessero potuto parteciparvi a causa di impossibilità obiettiva e documentata e comunque per coloro che non si fossero presentati purché abitanti nei comuni terremotati dal sisma del 23 novembre 1980;

che il Ministero del tesoro, come ha dichiarato l'UNSA (Sindacato nazionale au-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

tonomo tesoro), « avrebbe intenzione di escludere dalla prova suppletiva di esame il personale di ruolo (terremotato) di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, articolo 26-ter, comma quinto »;

che tale assurda esclusione metterebbe in moto un più che giustificato meccanismo di invalidazione della prima prova e di quella suppletiva, essendo in palese violazione dei diritti del personale di ruolo, pur oggetto di specifica menzione di legge, come esattamente evidenziato dall'UNSA;

che, oltretutto, ciò comporterebbe la repressione del diritto, da tempo maturato, del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato a percorrere la relativa carriera lavorativa;

che oltretutto ciò rappresenterebbe una palese violazione costituzionale —

quali assicurazioni intenda fornire e quali iniziative intenda sollecitamente adottare onde non venga conculcato il diritto indiscutibile anche del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato che non abbia potuto partecipare alla prima prova a presentarsi a quella suppletiva, anche per scongiurare il timore che tutto appaia predisposto capziosamente all'annullamento dell'intera prova di idoneità, per non soddisfare le legittime aspettative dei giovani della « 285 » e del personale di ruolo, lasciando la precarietà e l'immobilità delle precedenti posizioni di lavoro del tutto immutate. (4-07832)

RISPOSTA. — La legge 6 febbraio 1981, n. 21, nel disporre la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni con i giovani, ha stabilito la possibilità di effettuazione di una prova suppletiva, riservandola, però, espressamente ai giovani assunti ai sensi della legge 1° gennaio 1977, n. 285, che a causa di impossibilità obiettiva e documentata o perché residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 non abbiano potuto sostenere la prima prova scritta.

In presenza di così esplicita statuizione normativa questa amministrazione ha potuto accogliere soltanto le richieste di

partecipazione avanzate dai giovani assunti ai sensi della citata legge n. 285 del 1977.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

in ogni dettaglio le circostanze in cui è avvenuto venerdì 13 marzo 1981 l'accoltellamento del giovane detenuto Saverio Sottoferro nel carcere di Poggioreale;

se siano state accertate le responsabilità in ordine all'autore del fatto criminoso ed alla disponibilità di un'arma da taglio da parte del feritore e infine relativamente alla inesistenza, da parte dei preposti, di ogni attività e preventiva e repressiva dell'ennesimo fatto di sangue nel carcere di Poggioreale. (4-07935)

RISPOSTA. — Il giorno 13 marzo 1981, verso le ore 14, il detenuto Saverio Sottoferro, mentre si recava ai passeggi nel carcere di Poggioreale (Trapani), veniva aggredito da altro detenuto mediante un punteruolo, (probabilmente ricavato da un chiodo) e ferito non gravemente alla regione epigastrica. Gli accertamenti eseguiti inducono ad escludere la responsabilità dei compagni di cella del Sottoferro.

L'episodio sembra invece ascrivibile a detenuto di altra cella, che avrebbe agito con eccezionale rapidità proprio nel momento in cui un gruppo di reclusi accerchiava abilmente il Sottoferro con tecnica simile a quella adottata da chi intende compiere furti sui mezzi pubblici.

Ed è noto che chi pone in essere tale manovra appare del tutto estraneo alla azione illecita, mentre colui che direttamente attua il proposito criminoso sulla vittima, riesce quasi sempre a mimetizzarsi, e a dileguarsi senza difficoltà.

L'indagine condotta dall'autorità giudiziaria, alla quale va rimessa ogni valutazione sui fatti, è tuttora in corso. Nessuna responsabilità è invece emersa allo stato, a carico del personale di custodia.

Nonostante la ben nota insufficienza numerica, gli agenti di Poggioreale si prodigano ogni giorno con grande sforzo per stroncare le faide interne che dilanano il carcere; è da segnalare nell'occasione, che in questi ultimi mesi gli episodi delittuosi nel predetto istituto sono in crescente diminuzione.

Il Ministro: DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali siano i risultati della inchiesta svolta sul tragico episodio avvenuto nel fatiscante convento del XIII secolo, in Salerno, adibito a carcere, venerdì 10 aprile 1981 allorché due giovani detenuti salernitani, *Ciro Imperato* e *Giovanni Caputo*, sono deceduti per asfissia dopo aver vanamente richiesto di non essere ritrasferiti nel carcere di Sala Consilina, essersi barricati per protesta nella « cella di transito » ed aver appiccato il fuoco ai materassi in materiale sintetico;

perché non sia stata accolta la richiesta dei detenuti di restare in prossimità dei loro affetti familiari;

perché non sia stato impedito ai detenuti di barricarsi nella cella;

perché vengano adoperati tuttora nelle celle, nonostante tragici precedenti, materassi infiammabili;

perché non sia stato immediatamente domato l'incendio;

a quale distanza fossero gli estintori ed il personale di custodia e dopo quanto tempo dall'inizio dell'incendio siano stati adoperati i primi e siano intervenuti i secondi;

dopo quanto tempo dall'inizio dell'incendio sia stato possibile entrare nella cella e a quanti minuti dopo l'inizio dell'incendio risalga la orribile morte dei detenuti. (4-08257)

RISPOSTA. — Verso le ore 14,30 del 10 aprile 1981 i detenuti *Giovanni Caputo*, condannato ad anni uno e mesi sei di re-

clusione, e *Ciro Imperato*, arrestato per associazione per delinquere, concorso in tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e tentata estorsione, a disposizione dell'ufficio istruzione presso il tribunale di Salerno, dopo essersi autolesionati e barricati nella propria cella, appiccavano fuoco alle suppellettili ed ai materassi.

Il tentativo di sbarricamento risultava vano in quanto i due detenuti avevano bloccato il cancello della stanza rendendo impossibile la realizzazione dello sgombero, nonostante l'intervento di numerosi militari. Il tipo dei materassi usati di gommapiuma ed autoestinguenti, provocando gran quantità di fumo, ne cagionava la morte per asfissia. Al pronto intervento del personale di custodia, dei vigili del fuoco ed ogni tentativo di salvataggio riuscivano vani.

Il *Caputo* e l'*Imperato*, avrebbero dovuto essere ritradotti alla casa circondariale di Sala Consilina (Salerno), dalla quale provenivano, alle ore 15 dello stesso giorno in quanto l'udienza avanti alla seconda sezione del tribunale di Salerno del 9 aprile 1981 era stata rinviata.

Poiché la loro protesta era iniziata poco prima della partenza, la causale del loro gesto è da ricercarsi nella loro aspirazione a rimanere nella casa circondariale di Salerno.

L'ispettore distrettuale di Napoli ha escluso qualsiasi responsabilità della direzione e del personale di custodia, il cui intervento è risultato tempestivo ed è anzi riuscito arduo e assai rischioso il soccorso prestato. Dieci dei componenti del personale di custodia e quattro detenuti hanno riportato infatti ustioni e insufficienze respiratorie.

L'indagine dell'autorità giudiziaria è tuttora in corso.

Il complesso penitenziario di Salerno è dotato di estintori per la prevenzione incendi, estintori regolarmente utilizzati per domare l'incendio.

A seguito del sisma, questo Ministero ha provveduto ad effettuare interventi (pur nei limiti dei mezzi a disposizione) di primaria importanza, inerenti alla sicu-

rezza, mentre per le opere riguardanti i danni alle strutture sta già operando il competente provveditorato alle opere pubbliche.

Quanto, infine alla nuova casa circondariale, lo stesso provveditorato alle opere pubbliche ne ha assicurato la parziale agibilità entro tempi brevissimi.

Il Ministro: DARIDA.

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

se non giudichino estremamente pericolosa, sotto l'aspetto del condizionamento psicologico occulto che può effettuare, l'apparecchiatura elettronica denominata « Brainmost » posta in commercio recentemente in Italia: tale apparecchiatura infatti, mentre — come afferma la inserzione pubblicitaria che la propaganda — consentirebbe di memorizzare senza « nessuno sforzo mentale e nessun impegno di ascolto » i brani e le nozioni che volontariamente si intendesse apprendere, può peraltro trasmettere sino a 50 metri tali concetti: in conseguenza ove un malintenzionato intenda anche da tale distanza strumentalizzare ed influenzare in modo inavvertito altre persone propinando determinati concetti senza che sia possibile accorgersene, potrebbe farlo del tutto indisturbato, compiendo un inaudito atto di violenza;

se intendano svolgere pertanto opportune indagini sulle caratteristiche di tale apparecchiatura e, ove il gravissimo pericolo denunciato fosse ipotizzabile in concreto, disporre il ritiro dal commercio di tale strumento e di altri similari.

(4-08471)

RISPOSTA. — L'apparecchiatura elettronica *Brainmost* consente l'apprendimento semisubliminale, cioè al limite del livello di coscienza, di lingue straniere, materie scolastiche o altre informazioni e può essere anche utilizzata nel *training* autogeno.

Si compone di un riproduttore a cassette magnetiche, tecnicamente sofisticato

e dotato di memorie in grado di isolare, successivamente, i vari tratti di un nastro magnetico preinciso e di ripeterlo numerose volte secondo un programma di apprendimento stabilito.

Per l'ascolto è utilizzato un trasduttore osseo che viene collegato sia direttamente al riproduttore sia ad un ricevitore sintonizzato sull'emissione di un trasmettitore incorporato nel riproduttore.

Quest'ultimo sistema consente all'utilizzatore di allontanarsi in casa o in ufficio ricevendo le informazioni a distanza di circa 50 metri mentre attende ad altre occupazioni.

L'apparecchiatura, alquanto sofisticata, si discosta dagli altri riproduttori a cassetta, trasmettitori e ricevitori reperibili in commercio, muniti di altoparlanti o cuffie che, attraverso i condotti uditivi, fanno giungere una informazione al cervello.

Con il trasduttore osseo, l'informazione viene indirizzata, attraverso un osso del capo, all'orecchio interno e poi al cervello, rendendo libero l'orecchio esterno e consentendo al soggetto di attendere ad altri compiti quali l'ascolto di musica, televisione eccetera. L'apparecchiatura può essere utilizzata anche di notte, durante il sonno ed è predisposta per essere installata anche in automobile.

Nell'impiego della stessa si possono verificare casi — come quello in cui il soggetto riceve informazioni a distanza, utilizzando il sistema trasmettitore ricevitore oppure quello dell'ascolto notturno, — nei quali l'utilizzatore non conserva il controllo del riproduttore, per cui un malintenzionato avrebbe la possibilità di sostituire la cassetta predisposta con altra contenente informazioni diverse senza che il soggetto ricevente possa accorgersi, almeno in tempi brevi, dell'avvenuta interferenza.

Inoltre si potrebbe verificare che malintenzionati a conoscenza della frequenza di emissione potrebbero trasmettere con notevoli potenze su quella frequenza sostituendo le informazioni originariamente programmate con altre, o quanto meno creando interferenze o disturbi.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Quanto alla pericolosità sotto l'aspetto più propriamente medico e neurologico, una valutazione può essere fatta solo su dati sperimentali desumibili da osservazioni ed esperienze cliniche.

A tali fini, si è provveduto ad interessare le competenti autorità sanitarie.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali motivi abbiano ispirato il Governo a punire ulteriormente il personale già dipendente degli organi militari stranieri operanti in Italia (NATO US. NAVY, SETAF, etc.) che fu licenziato per ristrutturazione degli organismi stessi e assunto dallo Stato come personale civile non di ruolo (con inquadramento in ruolo dopo ben sei anni di avventiziato) ed assegnato ai vari Ministeri, in base alla legge 9 marzo 1971, n. 98 che non tenne in alcun conto le qualifiche rivestite all'atto del licenziamento, la anzianità maturata e le retribuzioni percepite;

se possa esser sfuggito inconsapevolmente che per altre categorie venne disposto successivamente non solo il riconoscimento delle posizioni precedentemente acquisite ma anche il passaggio nel ruolo organico dello Stato dopo appena sei mesi e che persino per gli ex dipendenti UNNRA, ARAR, SEPRAL, UNSEA e dell'ex Governo militare « alleato » di Trieste furono stabiliti doverosi riconoscimenti;

se, sempre inconsapevolmente, sia sfuggito che il personale in parola, nonostante si sia rivolto ripetutamente alle massime autorità dello Stato per sollecitare una necessaria attenzione volta ad eliminare la ingiusta discriminazione nei suoi confronti, è stato escluso dai benefici di cui al recente decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il contratto 1979-1981 per il pubblico impiego, sicché il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio prevista dalla relativa

qualifica funzionale spettante, compete a tutti i dipendenti statali tranne che al personale in parola, con evidente illegittimità costituzionale;

posto che tali decisioni contrattuali non derivino da una volontà punitiva (di cui occorre conoscere in tal caso le motivazioni) ma siano collegabili solo ad una ottusa superficialità, come e quando si intenda rimediare alla sperequazione sancita dai sindacati e avallata dal Governo. (4-09021)

RISPOSTA. — L'inquadramento dei cittadini italiani, già dipendenti da organismi italiani della comunità atlantica, è stato effettuato ai sensi dell'articolo primo della summenzionata legge, che prevede espressamente la loro collocazione tra il personale non di ruolo dello Stato, tenuto conto del titolo di studio posseduto e della diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte, senza fare riferimento alle retribuzioni percepite ed alle anzianità maturate presso gli organismi di provenienza; ciò in linea con i principi generali in materia che non consentono la valutazione di retribuzioni o anzianità di servizio maturate in uffici diversi dalla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli ex dipendenti UNNRA (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione), ARAR (Azienda autonoma residuati di guerra), SEPRAL (Sezione provinciale dell'alimentazione) e UNSER (Ufficio nazionale statistico-economico per l'agricoltura), occorre precisare che tali uffici furono costituiti con appositi provvedimenti legislativi in seno alle competenti amministrazioni dello Stato o sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni stesse.

Trattasi, quindi, di personale assunto dalla pubblica amministrazione, ancorché in posizione non di ruolo, al quale non poteva non riconoscersi, a tutti gli effetti, il servizio prestato.

Quanto al personale, già dipendente dal governo militare alleato di Trieste, l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, a sensi della legge 22 dicembre

1960, n. 1600, ha comportato un diretto passaggio dall'amministrazione anglo-americana all'Amministrazione italiana, attraverso la trasformazione del rapporto di impiego, senza soluzione di continuità del rapporto stesso.

Nei confronti, invece, degli *ex* dipendenti da organismi internazionali di cui alla citata legge n. 98 del 1971 è intervenuta un'interruzione del rapporto con gli organismi *de quo* ed una successiva assunzione da parte delle amministrazioni statali. Si è costituito, pertanto, un rapporto d'impiego diverso, sul piano giuridico ed economico, dal precedente, che non poteva essere valutato ai fini di eventuali riconoscimenti nel nuovo *status* d'impiego.

Infine, circa i benefici previsti a favore dei pubblici dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, v'è da considerare che, anche nei confronti del personale in questione, il periodo di servizio non di ruolo, previsto per l'inquadramento in ruolo, è stato ridotto, come per altre categorie di personale, da sei a tre anni, in virtù dell'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Inoltre, al personale già transitato, dopo i menzionati tre anni, sono stati riconosciuti, dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 310, gli anni di effettivo servizio di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PAZZAGLIA, SANTAGATI E RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è stato stabilito che « ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale in servizio rimane fissata al 1° ottobre »;

che il Ministero del tesoro con nota della ragioneria generale dello Stato-IGOP n. 156846 del 22 novembre 1977 su ri-

chiesta del Ministro della pubblica istruzione ha espresso il parere che « scopo della norma è evidentemente quello di garantire al personale interessato, alla data di entrata in vigore della legge in esame, il rispetto dei diritti acquisiti in base alla preesistente normativa con la conseguente maturazione dei termini di esercizio utili ai fini del trattamento di fine servizio »;

che l'ENPAS in base alla predetta disposizione ed al predetto parere ha dato corso alle corrispondenti liquidazioni —

in base a quali considerazioni lo stesso Ministero del tesoro, a seguito di una nota dell'ENPAS del 14 giugno 1979, n. 102/CO. Pos. 990987/MG., dmc. 46, abbia cambiato parere come da nota n. 140887 del 4 giugno 1980, per cui l'ENPAS oggi, malgrado il disposto della legge, non considera data di cessazione dal servizio il 1° ottobre 1977 ma arbitrariamente, sulla base del secondo parere del Ministero del tesoro, la retrodata di alcuni giorni con conseguenze talvolta notevoli sul piano della liquidazione economica degli interessati.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se, di fronte alla situazione illustrata, il Ministro non ritenga di dover intervenire d'urgenza ed eliminare le incongruità se non anche le illegittimità che si sono avute in materia con l'avallo dello stesso Ministero. (4-07664)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione con nota in data 22 novembre 1977, numero 156846, aveva espresso al Ministero della pubblica istruzione l'avviso che la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge n. 517 del 1977 potesse essere interpretata in senso ampio, al fine di riconoscere al personale interessato anche il diritto al trattamento di buonuscita corrisposto dall'ENPAS.

A seguito delle considerazioni avanzate dall'ENPAS nella nota indicata nell'ultima pagina, questo Ministero ha riconosciuto la impossibilità di estendere ai fini del trattamento di previdenza, sia pure mediante una interpretazione estensiva, una

disposizione che letteralmente si riferisce al solo trattamento di quiescenza.

Delle motivazioni rappresentate sulla questione dall'ENPAS, è stata data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione con nota del 4 giugno 1980, numero 140887, convenendo sulla validità delle stesse.

In effetti, deve riconoscersi che l'autonomia delle norme che disciplinano la corresponsione delle indennità di buonuscita non consente di estendere, ove non sia previsto dalla legge, eventuali disposizioni per le quali viene prevista l'applicazione ai fini del trattamento di quiescenza. È da ritenere pertanto corretto il criterio seguito dall'ENPAS per quanto attiene la liquidazione del trattamento previdenziale al personale interessato.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

POLITANO, AMBROGIO E MONTELEONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - tenuto conto della penuria d'acqua che colpisce i comuni del comprensorio del Lese, nel crotonese (provincia di Catanzaro) accentuandosi nel periodo estivo - se la Cassa per il mezzogiorno, la quale ha creduto di sopperire a questa carenza sinora con misure tampone e la creazione di pozzi che hanno aggravato in alcuni casi la situazione, abbia in programma, in tempi rapidi, la realizzazione di un intervento organico puntando sulla costruzione e lo sfruttamento della diga di Savelli, per risolvere adeguatamente e in modo definitivo il problema. (4-08551)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha fatto presente che nell'ambito del progetto speciale n. 26 sta provvedendo ad adeguare le dotazioni dei 25 comuni serviti dall'acquedotto del Lese alle nuove esigenze idropotabili con vari interventi, di cui i principali sono i seguenti:

1) traversa sul fiume Lese in località Schiena d'Asino, comune di Savelli, per

derivare una portata di 105 litri al secondo. La suddetta traversa, alta circa due metri dal fondo alveo e con uno sviluppo trasversale di 12 metri, è in fase di realizzazione;

2) impianto di potabilizzazione per trattare la portata derivata (105 litri al secondo), che è in avanzato stato di costruzione.

Secondo la Cassa l'entrata in esercizio delle suddette opere è prevista nella primavera 1982.

Il Ministro: SIGNORILE.

RAUTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza delle polemiche - ma estremamente documentate - dichiarazioni rilasciate dal dottor Mario Iandoli, direttore generale della Federpesca e il cui senso è stato espresso e riassunto su *Il Giornale dell'agricoltura* (n. 3, gennaio 1981), in un articolo in cui si denuncia il fatto che « a Bruxelles si sta costruendo una politica comunitaria della pesca a tutto vantaggio dei mari del nord » e che, inoltre, « la situazione del settore è aggravata dalla concorrenza sleale di alcuni paesi dell'est europeo e dell'Asia, che vendono a prezzi "stracciati" », mentre « il nostro prodotto resta nei frigoriferi »;

per conoscere quali iniziative si propone di adottare di fronte ad una situazione così sconcertante, resa ancora più grave dal fatto che, ormai, importiamo prodotti ittici per quasi 2 miliardi al giorno. (4-06732)

RISPOSTA. — L'azione di questo Ministero è rivolta a tutelare gli interessi specifici delle marinerie italiane nei confronti di quelle dei paesi del nord.

Tale azione si è concretamente svolta nei vari settori della pesca di cui si occupa la CEE ed in particolare nel settore delle strutture nel quale sono previsti una serie di progetti di regolamento,

contenuti piani di interventi finanziari della Comunità economica europea per l'effettuazione di campagne di ricerca di nuovi fondali di pesca, per sospensioni temporanee o definitive dell'attività di pesca e per lo sviluppo dell'acquacoltura.

È da rilevare che negli anni 1976-1981 si sono ottenuti i seguenti finanziamenti:

per la costruzione dei motopescherecci e per la realizzazione di impianti di acquacoltura, sullo stanziamento comunitario di circa 23 miliardi di lire, all'Italia sono stati assegnati contributi per più di 8 miliardi (quindi un terzo del totale ripartito tra gli Stati membri);

per la realizzazione di attrezzature relative alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti ittici, sullo stanziamento comunitario totale di circa 40 miliardi di lire, sono stati assegnati all'Italia contribuzioni finanziarie per circa 18 miliardi di lire (vale a dire il 44 per cento circa del totale complessivo).

Nel settore dei mercati e in riferimento alla rinegoziazione del regolamento CEE n. 100 del 1979 riguardante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, si cerca di far inserire clausole volte, per quanto concerne specificamente gli interessi italiani:

1) alla valorizzazione delle sardine e acciughe fresche e conservate, mediante aiuti per lo stoccaggio e alle industrie conserviere, in modo da evitare o quanto meno ridurre al minimo il ritiro di detti prodotti (che comunque assicurano ai nostri produttori notevoli compensazioni finanziarie AIMA rimborsate dalla CEE);

2) al potenziamento delle attività delle organizzazioni di produttori della pesca, quale momento essenziale dell'associazionismo, mediante aiuti di avviamento ed estensione dei loro compiti;

3) alla tutela del prodotto pescato dalle navi atlantiche italiane dalle importazioni da paesi terzi, mirando a fissare per il regime delle importazioni stesse alcuni criteri destinati ad impedire preventivamente perturbazioni di mercato, tra

i quali l'adeguamento dei prezzi di riferimento ai prezzi di ritiro e la riduzione delle concessioni tariffarie ai paesi terzi a soli casi eccezionali o in cui si ottenga una effettiva contropartita per la pesca comunitaria.

È opportuno segnalare che, nel quadro della regolamentazione comunitaria vigente in materia, sono stati adottati dalla CEE, su nostra iniziativa, provvedimenti intesi a salvaguardare la nostra produzione di determinati prodotti dalle importazioni in parola; con regolamento CEE del 1° novembre 1979 n. 2420 è stata disposta la sospensione dell'importazione dei calamari (totani) a partire dal 5 novembre 1979 per prodotti presentati a prezzi inferiori a quelli di riferimento di cui al Regolamento CEE n. 3002 del 1978; e ciò per venire incontro alle lagnanze dei nostri produttori, costretti a immagazzinare il pescato a causa delle ingenti esportazioni verso l'Italia del prodotto in parola a prezzi inferiori a quelli di riferimento: tale regolamento è ancora in vigore con alcune modifiche.

Successivamente, per far fronte ad analoghe esigenze, con regolamento CEE del 7 agosto 1980, n. 1023, si è ottenuta anche la sospensione dell'importazione dei calamari (lorigo) a prezzi inferiori a quelli di riferimento: anche tale regolamento è ancora in vigore con alcune modifiche.

Ancora, con regolamento del 9 febbraio 1981, n. 337, è stata sospesa sino alla metà di giugno 1981 l'importazione in Italia di vongole (fresche, refrigerate, congelate, preparate e conservate), originarie da paesi terzi.

Inoltre, è stata segnalata alle competenti amministrazioni e in particolare a quella del commercio estero la necessità e urgenza di compiere gli opportuni passi per la realizzazione delle misure di vigilanza comunitaria o nazionale alle importazioni (previste dal regolamento CEE dell'8 maggio 1979, n. 926, relativo al regime comune applicabile alle importazioni), per alcuni dei prodotti già citati (totani e calamari).

Circa la politica esterna e gli accordi della pesca con i paesi terzi, questo Ministero sta facendo il possibile per promuovere e sollecitare la stipulazione di accordi comunitari, che interessino in modo particolare la nostra flotta oceanica e mediterranea.

È comunque utile rammentare che, nel 1979, è stato concluso l'accordo di pesca CEE-Senegal riguardante tutti i motopescherecci comunitari, ma interessante, per la pesca a strascico, soprattutto la nostra flotta; nel 1980 è stato concluso l'accordo CEE-Guinea Bissau cui è interessata anche la nostra flotta; per il 1980 si è ottenuta ancora una volta la proroga dell'accordo di pesca-italo-jugoslavo; ed infine nel quadro dell'accordo CEE-USA, le nostre navi hanno ottenuto anche per quest'anno adeguati contingenti di catture.

Il Ministro: MANNINO.

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando il signor Catalano Biagio nato l'11 febbraio 1916 abitante in via La Leta, 7 Comiso (Ragusa) sarà sottoposto a visita diretta ai fini di un giudizio per pensione di guerra.

La pratica presso la Procura generale della Corte dei conti porta il numero di protocollo 725210/225. (4-09602)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'8 settembre 1952, n. 1242401, al signor Biagio Catalano venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità ernia inguinale destra e per assenza di esiti di pregresso trauma cranico.

Con altro decreto ministeriale del 23 gennaio 1967, n. 2229374 - adottato in conformità dei pareri espressi dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Messina nella visita collegiale del 15 marzo 1966 e dalla commissione medica superiore nella seduta del 3 giugno 1966 - venne respinta istanza di revisione per non riscontrato aggravamento del cennato trauma cranico.

Contro quest'ultimo provvedimento, lo interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 725210 davanti alla Corte dei conti.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al succitato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Catalano. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 725210, con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 11557700/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 20 novembre 1978, n. 8518, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Ciò posto, poiché la questione esula ormai dalla competenza della direzione generale delle pensioni di guerra, utili chiarimenti in proposito potranno essere forniti direttamente dalla suindicata magistratura.

Tuttavia si fa presente che, da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti relativi al signor Catalano sono stati inviati, in data 16 settembre 1980, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla classificazione del trauma cranico accusato dal suddetto ricorrente, parere che non risulta ancora emesso.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra, giacente presso la Procura generale della Corte dei conti, con protocollo n. 667049/225 concernente il già militare signor Campo Giovanni, nato a Vittoria il 24 gennaio 1922 e domiciliato a Vittoria (Ragusa) in via Vicenza, 170.

(4-09603)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 3 maggio 1954, n. 1392092, al signor Giovanni Campo venne negato diritto a pensione di guerra per assenza di note di convulsioni e di esiti di pregresso congelamento ai piedi.

Con successivo decreto ministeriale del 21 febbraio 1963, n. 2004380, venne respinta istanza di revisione per non riscontrato aggravamento delle cennate affezioni.

Con quest'ultimo provvedimento, il signor Campo presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale contrassegnato dal n. 667049.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale presso la Corte stessa in ordine al cennato gravame, quella direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Campo. E ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Da tale riesame, però, non emersero elementi che consentissero la revoca, o, quanto meno, la modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 667049 ed il fascicolo degli atti relativo al signor Campo furono restituiti, con elenco del 12 giugno 1973, n. 810, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione allo interessato.

In relazione a quanto sopra, deve farsi presente che la questione non rientra nella competenza della direzione generale delle pensioni di guerra ma in quella della Corte dei conti.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la suindicata magistratura è risultato che il gravame, discusso nell'udienza del 9 giugno 1981, è stato respinto e la relativa decisione verrà, quanto prima, notificata all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso numero 708016 concernente la pratica di pensione di guerra intestata al signor Brafa Musicoro Rosario fu Salvatore nato a Modica l'8 febbraio 1908 giacente presso la Corte dei conti con elenco n. 5703 del 28 febbraio 1977 (posizione amministrativa n. 1787508). (4-09605)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 27 settembre 1966, n. 2206734, al signor Rosario Brafa Musicoro venne negato diritto a pensione in quanto l'infermità, che il medesimo ebbe ad assumere di aver contratto in guerra, non risultò debitamente constatata entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Contro il suindicato decreto, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 708016.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale presso la Corte stessa in ordine al cennato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1981, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Brafa Musicoro.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 708016 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1687508/D (e non n. 1787508), concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 12 gennaio 1981, n. 13230, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il cennato ricorso giurisdizionale sarà, quanto prima, assegnato al magistrato per la trattazione.

Si fa riserva di ulteriori notizie non appena esse saranno disponibili sugli sviluppi del procedimento.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

SANTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere come intenda ovviare alla disparità di trattamento normativo di cui vengono a soffrire le Associazioni di categoria degli agenti marittimi e degli spedizionieri.

In base alla normativa vigente, per il porto di Genova il testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche, non prevede per le succitate categorie la possibilità di partecipare a pieno titolo agli organi deliberativi e all'assemblea generale degli enti portuali.

La limitazione anacronistica, data la sempre maggiore importanza operativa ed economica che le due Associazioni hanno assunto negli scambi internazionali marittimi da esse controllati, è stata giustamente soppressa nelle leggi istitutive di consorzi od enti portuali sorti successivamente (Savona, articolo 8 legge 1 marzo 1968, n. 173; Civitavecchia, articolo 8 legge 9 febbraio 1963, n. 223; Napoli, articolo 8 legge 11 marzo 1974, n. 46; Venezia, articolo 7 legge 8 luglio 1929, n. 1342 nel testo modificato dalla legge 12 gennaio 1974, n. 6; Trieste, articolo 8 legge 9 luglio 1965, n. 589; Palermo, articolo 10 legge 14 novembre 1961, n. 1268 e legge istitutiva, in alcuni altri porti, delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, articolo 6 legge 9 ottobre 1967, n. 961 nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494), che creano così oggettive situazioni di disparità normativa il cui superamento è auspicato nelle varie proposte di legge in tema di riforma dell'ordinamento portuale, da tempo allo esame del Parlamento. (4-06541)

RISPOSTA. — Il testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche, non prevede per le categorie degli agenti marittimi e degli spedizionieri la possibilità di partecipare, a pieno titolo, agli organi deliberativi e all'assemblea generale dell'ente in parola.

Va osservato che, proprio perché la composizione degli organi collegiali degli enti portuali è determinata per legge, non

è possibile ovviare che con legge a quanto evidenziato nell'interrogazione.

Circa una eventuale iniziativa di questa Amministrazione relativa ad uno specifico disegno di legge diretto ad includere gli agenti e gli spedizionieri marittimi nell'assemblea e negli organi deliberativi dell'ente porto di Genova, devesi sottolineare che essa appare superata per i seguenti due ordini di motivi:

per le due citate categorie è già prevista la loro diretta partecipazione al comitato nazionale dei porti, in base ad apposito articolo del testo unificato delle proposte di legge nn. 526 e 558 (*Atti Camera*) « *Norme in materia di programmazione portuale* », tuttora all'esame della Camera dei deputati;

in sede di trattativa per la nuova piattaforma rivendicativa 1981-1983 della categoria dei lavoratori portuali e dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, è stata unanimemente condivisa la necessità e l'urgenza di addivenire ad una loro ristrutturazione organica e funzionale, ivi compresa la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle competenze degli organi collegiali di gestione e relative responsabilità.

Per completezza di informazione si aggiunge che la proposta di legge dei deputati Cattanei ed altri, concernente la modifica dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, recante disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonoma per l'esecuzione di opere e per l'esercizio del porto di Genova, è stata approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981. La proposta di legge in esame prevede che dell'assemblea generale del CAP di Genova facciano parte, tra gli altri, il presidente della locale associazione agenti raccomandatari marittimi e quello della locale associazione spedizionieri.

Va segnalato che questa Amministrazione è favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ministro: MANNINO.

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è apparsa in questi giorni sulla stampa ligure la notizia che la commissione che amministra il Casinò municipale di Sanremo (CACM), nell'ambito del rinnovo del contratto dei dirigenti della casa da gioco, avrebbe deliberato di pagare ad essi stipendi che vanno dai tre milioni e mezzo di lire per il dirigente del settore contabilità e dei servizi di economato fino agli otto milioni e duecentomila lire per il direttore dei giochi;

certamente i posti in oggetto comportano grosse responsabilità, ma dette cifre non possono non destare perplessità soprattutto se raffrontate con quelle percepite dai pari grado degli altri settori dipendenti da enti locali e più in generale con gli inviti alla parsimonia che giungono ai lavoratori da parte dei pubblici poteri demandati a fronteggiare la grave situazione economica del paese —

quali elementi siano a conoscenza del Ministro in merito e se non ravvisi la necessità di un intervento conoscitivo in proposito. (4-09366)

RISPOSTA. — Il nuovo contratto di lavoro per il personale dirigente del casinò municipale di Sanremo (Imperia), concordato tra il personale stesso e la commissione amministratrice del casinò, prevede in effetti retribuzioni mensili comprese tra lire 3.500 mila e lire 8.200 mila lorde.

L'amministrazione comunale — che, per altro, non ha ancora deliberato in merito alla ratifica del suddetto contratto — interpellata in proposito, ha fatto presente, con riserva delle successive determinazioni del consiglio comunale, di ritenere dette retribuzioni giustificate dall'aleatorietà del rapporto di lavoro, dall'alta qualificazione tecnica che si richiede al personale interessato, il quale viene chiamato *intuitu personae*, e dalla necessità di adeguare le retribuzioni stesse a quelle dei dipendenti degli altri casinò.

Inoltre, i previsti nuovi compensi sono onnicomprensivi, essendo stata esclusa ogni compartecipazione al punto mancia,

come finora praticato nelle altre case da gioco.

Si soggiunge che la deliberazione del comune approvativa del contratto dovrà essere sottoposta al controllo di legittimità del competente organo regionale.

Il Ministro: ROGNONI.

SERVADEI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se è vero che a causa d'un insufficiente scambio d'informazioni tra i Ministeri interessati non verrebbe esercitato in Italia alcun serio controllo all'importazione delle merci beneficianti del regime delle preferenze generalizzate. In particolare, a causa della mancata o ritardata comunicazione dei dati relativi al movimento delle merci (anche da parte delle dogane e dell'ISTAT), la P.A. non sarebbe in grado di assicurare il corretto funzionamento del regime preferenziale, con la conseguenza di consentire sul nostro mercato lo smercio di quantitativi di prodotti largamente eccedenti le esigenze del consumo interno e tali, in ogni caso, da porre in serie difficoltà le produzioni nazionali similari.

Il fenomeno, che si verificherebbe sia per i prodotti industriali che per quelli agricoli, avrebbe assunto proporzioni allarmanti in questi ultimi tempi e non sarebbe estraneo al persistente, grave squilibrio della nostra bilancia commerciale che, malgrado le previsioni ufficiali, continua a registrare pesanti saldi negativi.

L'interrogante, mentre ritiene che compito prioritario della P.A. sia quello di porre in atto un'efficiente politica di sostegno delle esportazioni (sia attraverso gli strumenti fiscali e creditizi che attraverso una razionalizzazione dei servizi commerciali all'estero, oggi caratterizzati da inefficienze, sprechi e confusione), è altresì convinto che la riconduzione del passivo commerciale entro limiti fisiologici richieda anche un severo controllo delle importazioni.

È inconcepibile che nessuno trovi da ridire se le importazioni in Italia di determinati prodotti (specie abbigliamento) aumentano da un anno all'altro sino a dieci volte, e se, nel contempo, alcune aziende sono costrette a diminuire la produzione proprio in conseguenza di tali importazioni.

L'interrogante ritiene pertanto necessario che il capitolo delle importazioni venga considerato con maggiore attenzione, non attraverso misure autarchiche ma facendo semplicemente un migliore uso dei meccanismi di difesa del mercato previsti dalla attuale legislazione internazionale.

(4-08528)

RISPOSTA. — 1) In via preliminare va innanzitutto ricordato che le preferenze tariffarie generalizzate costituiscono formalmente una concessione dei paesi industrializzati in favore dei paesi in via di sviluppo convenuta in sede multilaterale in occasione della seconda conferenza UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) del 1968, ed applicata alla Comunità - quale primo donatore - fin dal 1° luglio 1971. Trattasi pertanto di uno strumento comunitario che per la natura e le finalità che gli sono proprie si colloca tra la politica commerciale e la politica di aiuto allo sviluppo della CEE. La rilevanza commerciale è data non soltanto dal fatto che tale strumento viene spesso invocato nel quadro di accordi bilaterali stipulati dalla Comunità con alcuni paesi in via di sviluppo, ma anche dalla circostanza che spesso l'agevolazione è strettamente collegata all'interesse di questo o quello Stato membro di approvvigionarsi in franchigia o a dazio ridotto di alcuni prodotti; detto regime preferenziale articolato o strutturato in relazione alla sensibilità dei prodotti ed alla competitività dei paesi beneficiari, consiste infatti nell'ammissione in franchigia sul territorio doganale comunitario, entro limiti predeterminati, dei prodotti industriali coperti dai capitoli 24-99 della TEC (tariffa esterna comune), nonché in significative riduzioni tariffarie per un

buon numero di prodotti agricoli trasformati, compresi in una lista positiva.

2) Ciò premesso, va rilevato che nel corso del primo decennio di applicazione il sistema si è rilevato valido, anche se non completamente esente da qualche inconveniente, che comunque è stato possibile tempestivamente eliminare sia attraverso contatti bilaterali con il paese beneficiario all'origine dell'inconveniente lamentato, sia attraverso correttivi elaborati in sede CEE in occasione della revisione annuale del sistema stesso.

In ogni caso non può essere trascurato il fatto che, sotto il profilo quantitativo, il grado di utilizzazione delle preferenze da parte dei beneficiari globalmente considerati è stato, nel decennio trascorso, notevolmente al di sotto dei limiti predeterminati per i vari prodotti ammessi al beneficio (mediamente tra il 55 per cento ed il 60 per cento); inoltre per i prodotti classificati come sensibili, le importazioni preferenziali non hanno rappresentato che il 3-4 per cento del totale delle importazioni comunitarie. Tali dati inducono pertanto a ritenere che le preferenze tariffarie non siano in grado di per sé di creare squilibri nell'attività industriale nazionale e comunitaria, né tanto meno nelle stesse può essere individuata una delle cause dello squilibrio accusato dalla nostra bilancia commerciale.

3) In coincidenza con l'inizio del secondo decennio di applicazione della concessione preferenziale, la Comunità è venuta nella determinazione di avviare un processo di revisione più sostanziale del proprio sistema.

Tale processo, non ancora definito e perfezionato in tutti i suoi aspetti, ha già consentito di introdurre nella concessione 1981 due principi fondamentali: la modulazione dei vantaggi in funzione del grado di sviluppo e della competitività raggiunti dai paesi beneficiari; e la sua semplificazione sotto il profilo della struttura. È bene dire che tali innovazioni non intaccano minimamente le caratteristiche essenziali del sistema CEE; al contrario, la introduzione del principio della individua-

lizzazione della concessione su ciascun paese beneficiario, nella misura in cui risulta diretta a contenere la pressione esportativa dei beneficiari più competitivi, conferma nel modo più evidente il carattere autonomo della concessione, che comunque s'intende salvaguardare.

Nella elaborazione delle nuove linee direttrici, così come nella prosecuzione dell'esercizio di revisione avviato in sede comunitaria, la linea di condotta italiana, perfezionata attraverso un costante contatto con i settori operativi interessati, risulta ispirata ai seguenti orientamenti:

a) atteggiamento favorevole alla semplificazione ed al miglioramento del sistema, purché accompagnati da una precisa individuazione dei paesi in via di sviluppo competitivi e da una conseguente delimitazione della loro potenzialità esportativa;

b) esigenza di commisurare gli adattamenti di struttura (vedi classificazione dei paesi e dei prodotti) o quantitativi alle nostre specifiche esigenze sia sotto il profilo puramente merceologico, sia sul piano di un'adeguata copertura degli interessi operativi italiani in certi mercati dei paesi in via di sviluppo, ma senza trascurare nel frattempo certe evoluzioni sul piano dei rapporti bilaterali;

c) contenimento della tendenza in atto da parte di alcuni *partners* comunitari di utilizzare il sistema preferenziale CEE a copertura di loro tradizionali correnti commerciali (specie nel settore agricolo), con pregiudizio delle produzioni comunitarie similari maggiormente esposte alla concorrenza esterna, e pertanto in violazione al principio della preferenza *intra-CEE*.

4) Quanto infine alle paventate carenze che si sarebbero verificate nel funzionamento del regime preferenziale, il problema evidentemente non si pone per quella parte della concessione cui si applica il regime dei contingenti; questi infatti costituiscono un limite rigido, per di più controllabile gestito a livello nazionale per la quota che ci compete sulla

base della chiave di ripartizione comunitaria.

Diverso è invece il discorso per i prodotti sottoposti al regime massimale. I massimali sono infatti comunitari e si distinguono dai contingenti per la loro maggiore flessibilità che li vuole il principio superabili; trattasi cioè di quantitativi di riferimento il cui rispetto può essere tuttavia imposto su motivata richiesta anche di un solo Stato membro. Evidentemente tale regime più liberale è stato riservato ai prodotti meno sensibili ed ai paesi in via di sviluppo meno o affatto competitivi.

Quanto detto comporta che il superamento di un massimale non significa cattivo funzionamento del sistema o non corretta applicazione della procedura di controllo; tant'è che tutte le volte che da parte italiana si è ravvisato un pregiudizio si è chiesta ed ottenuta la reintroduzione della TEC. I soli casi in cui un notevole superamento del massimale non ha determinato una richiesta di sospensione dell'agevolazione possono essere ricondotti o a specifici interessi di approvvigionamento di settori industriali nazionali, o ad esigenze specifiche collegate ad iniziative di cooperazione bilaterale con singoli paesi in via di sviluppo.

L'unico aspetto negativo sul piano della gestione è imputabile al ritardo con cui ogni anno viene emanata la normativa comunitaria; ritardo che non può non riflettersi nelle disposizioni nazionali di applicazione che tale normativa recepiscono.

Per quanto riguarda l'esigenza di porre in atto una più efficiente politica di sostegno per fronteggiare il *deficit* della bilancia commerciale italiana si richiama l'attenzione dell'interrogante su disegno di legge del 28 maggio 1981, n. 251, (provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito in legge 29 luglio 1981, n. 394, che prevede, tra l'altro, le seguenti misure in favore delle esportazioni:

l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi per programmi di penetrazione commerciale in paesi extra-comunitari;

intervento finanziario a favore della attività dell'ICE (Istituto per il commercio estero) svolta a sostegno dei programmi promozionali in paesi extracomunitari delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, nonché dei consorzi o raggruppamenti costituiti fra le stesse;

l'aumento per il 1981 degli stanziamenti in favore dell'ICE per integrare la rete degli uffici all'estero;

l'incremento del fondo contributi del Mediocredito centrale per consentire all'istituto di assumere fin d'ora impegni per esercizi dal 1982 al 1986.

Il Ministro: CAPRIA.

SERVADEI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere se è vero che l'obbligo del deposito cauzionale del 30 per cento, disposto con il decreto ministeriale del 27 maggio scorso, si dimostrerebbe di scarsa efficacia a causa degli espedienti posti in atto dagli importatori al fine di evitarne l'applicazione.

Oltre che con eccezioni d'illegittimità basate su norme-quadro del Trattato di Roma come l'articolo 12 (norme non direttamente applicabili), gli interessati si difenderebbero attraverso svariate misure, quali dilazioni di pagamento della merce importata, proroghe dei finanziamenti in valuta ottenuti dalle banche, ovvero regolando solo una parte della merce importata (il 70 per cento), utilizzando la differenza (il 30 per cento) per finanziarsi la costituzione del deposito infruttifero. Quest'ultimo espediente sarebbe particolarmente utilizzato dagli importatori di bestiame e carne, per i quali l'obbligo del deposito si sarebbe così risolto in un ottimo affare, avendo regolarmente aumentato i prezzi della carne di 150-180 lire al chilogrammo dopo il provvedimento del 27 maggio.

Poiché tali pratiche, ingegnose quanto spregiudicate, tendono a svuotare una misura adottata in presenza d'una situazione eccezionale della bilancia dei pagamenti,

l'interrogante ritiene necessario che — come già in occasione dell'esperienza del 1974-75 — vengano disposti adeguati controlli alla fase del regolamento delle merci al fine di limitare al massimo l'inosservanza dell'obbligo del deposito. (4-09166)

RISPOSTA. — I risultati pratici conseguiti con l'adozione del decreto ministeriale 27 maggio 1981 sono sostanzialmente in linea con gli obiettivi prefissati, che consistono in un miglioramento della bilancia dei pagamenti e in un drenaggio di liquidità.

Quanto agli espedienti segnalati cui gli importatori ricorrerebbero per aggirare l'obbligo imposto dal citato decreto, si osserva che l'esenzione dall'obbligo delle proroghe dei finanziamenti in valuta è stata esplicitamente prevista (circolare del 19 giugno 1981 A 446) e che l'ottenimento di maggiori dilazioni di pagamento praticato dagli esportatori esteri rientra negli scopi del provvedimento, in quanto comporta un differimento nel tempo della domanda di valuta.

Né risulta in contraddizione con i fini del decreto il regolamento parziale che gli importatori di bestiame praticerebbero, che comporterebbe comunque un onere a loro carico sia nei confronti dell'estero, per la parte del prezzo dilazionata, sia in relazione alla gestione della propria liquidità, per il costo dei relativi immobilizzi monetari.

Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di illegittimità basata sull'articolo 12 del trattato di Roma si ritiene che essa non possa essere invocata nel caso in questione, in quanto non può configurarsi il deposito previo come nuovo dazio doganale all'importazione e all'esportazione o tassa di effetto equivalente.

Il Ministro: CAPRIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia al corrente dei motivi che ritardano la definizione del ricorso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

inoltrato dal signor Alberico Goffredi, nato a Rivarolo del Re (Cremona) il 9 marzo 1911 e residente in Francavilla al Mare (Chieti) presso la Corte dei conti in data 27 aprile 1979 ed iscritto al numero 860074 del ruolo generale dei ricorsi per pensioni di guerra. (4-09435)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 6 febbraio 1975, n. 2561255/Z, al signor Alberico Goffredi venne negato, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 4 luglio 1974, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza a causa di servizio di guerra delle infermità duodenite bulbare cronica e note nevrotiche di tipo eretistico e per assenza di pregressa affezione gastrica.

Avverso la surriferita determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 29655 che, con decreto ministeriale del 31 gennaio 1979, n. 07191/RI-GE, venne respinto in quanto, in sede di riesame della posizione pensionistica del predetto ricorrente, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 860074 prodotto dal signor Goffredi contro il succitato decreto ministeriale, la direzione generale delle pensioni di guerra ha provveduto, con elenco 16 gennaio 1981, n. 03441, a trasmettere il fascicolo degli atti relativi al predetto, alla suindicata magistratura, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Poiché quanto rappresentato esula dalla competenza della direzione generale, utili chiarimenti, in merito alla definizione del ricorso giurisdizionale in questione, potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

TASSONE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della morte dei tre ragazzi: Domenico e Antonio Condito, e Francesco Pizzuto, rispettivamente di 10, 11 e 12 anni, avvenuta per annegamento nel mare di Botricello.

L'interrogante chiede di conoscere se non si intenda aprire una inchiesta sulla dinamica della disgrazia e accertare perché il giovane Francesco Pizzuto, dopo essere stato tratto a riva da soccorritori occasionali, non ha avuto una immediata prestazione sanitaria, poiché il medico condotto del luogo era inspiegabilmente fuori sede. Infatti il giovane è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Catanzaro che dista mezz'ora di macchina, e dopo che si erano persi venti minuti alla ricerca del sanitario suddetto. (4-09250)

RISPOSTA. — Il giorno 12 ottobre 1981, alle ore 13,40, sul tratto di mare antistante la spiaggia di Botricello (Catanzaro), annegavano, per probabile blocco del processo digestivo, i fratelli Antonio e Domenico Condito, rispettivamente di 13 e 11 anni e Francesco Pizzuto di anni 11.

Mentre i due fratelli Condito decedevano subito il Pizzuto tratto a riva da soccorritori occasionali — i quali avevano cercato invano di farlo rinvenire — veniva trasportato all'ospedale civile di Catanzaro dove, però, decedeva alle ore 16,30.

Il medico condotto di Botricello, dottor Raffaele Camastra, che oltre alle visite ambulatoriali effettua anche quelle esterne ai suoi assistiti, pur essendo in sede, non si trovava a quell'ora (14 circa) in ambulatorio.

Comunque, appresa la notizia, il sanitario alle ore 14,40 si recava sul posto, dove effettuava la visita esterna solo sui cadaveri dei due fratelli Condito, in quanto, come si è detto, il Pizzuto era stato già avviato all'ospedale.

Si soggiunge che i fatti hanno formato oggetto di apposito rapporto alla magistratura da parte del comando stazione carabinieri di Botricello.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

VALENSISE, SANTAGATI, TRANTINO, RALLO E TRIPODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere lo stato della procedura originata da un esposto dell'architetto Cesare Interlandi alla procura della Repubblica di Messina, esposto nel quale si richiama l'attenzione dell'autorità giudiziaria sull'incredibile comportamento del comune di Taormina in ordine al rilascio di una licenza di costruzione prescritto più volte dal consiglio di giustizia amministrativa e poi dal TAR, sezione di Catania, comportamento negativo che il comune ha adottato attraverso il suo rappresentante ed i suoi funzionari e che conclama la necessità di urgenti quanto seri accertamenti in sede penale perché non siano vanificate le pronunzie dei giudici amministrativi della Repubblica.

(4-09615)

RISPOSTA. — L'esposto dell'architetto Cesare Interlandi, inviato alla procura della Repubblica di Messina ed ivi registrato sotto il numero 56-C/81, è stato da detta procura della Repubblica trasmesso al pretore di Taormina per competenza ed ivi registrato sotto il n. 248/81 R.G. affari penali.

Il pretore di Taormina ha elevato imputazione a carico di Nicolò Garipoli, sindaco di Taormina, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale e, con sentenza istruttoria del 23 aprile 1981, ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.

Avverso tale sentenza è stato interposto appello da parte del procuratore della Repubblica di Messina e, in data 20 maggio 1981, gli atti sono stati trasmessi al locale tribunale per l'ulteriore corso.

Il Ministro: DARIDA.

VIOLANTE E GUALANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nel corso di molte inchieste giudiziarie è emerso che la criminalità organizzata, terroristica e comune, si è

più volte approvvigionata di armi attraverso le armerie avvalendosi di nulla osta o porto d'armi falsificati — quali iniziative abbia preso per stroncare queste forme di approvvigionamento.

Per sapere inoltre se ritenga opportuno emanare disposizioni per un efficace controllo di polizia su ogni richiesta di acquisto di arma da fuoco e che in particolare stabiliscano:

a) che ogni acquirente di arma da fuoco compili presso l'armiere una richiesta di acquisto dell'arma con indicazione degli estremi del nulla osta o del porto d'armi e di un documento di riconoscimento;

b) che l'armiere trasmetta la richiesta così compilata all'autorità di polizia per i necessari accertamenti sulla legittimità dei titoli;

c) che, esauriti gli accertamenti, la autorità di polizia rilasci il nulla osta all'acquisto;

d) che l'acquisto possa essere effettuato solo in seguito al rilascio del predetto nulla osta;

e) che sia istituito un foglio complementare del porto d'armi o del nulla osta sul quale vengano iscritti a cura dell'armiere gli estremi dell'arma acquistata, la data e il luogo dell'acquisto, gli estremi del nulla osta dell'autorità di polizia.

Per sapere, infine, se ritenga opportuno che sul foglio complementare di anzi citato venga iscritto anche ogni acquisto di munizioni. (4-07251)

RISPOSTA. — L'acquisto di un'arma da fuoco, ai sensi delle vigenti norme di pubblica sicurezza, comporta necessariamente i seguenti adempimenti:

l'autorità di pubblica sicurezza esegue, prima del rilascio del richiesto nulla osta, accertamenti, allo scopo di verificare i motivi dell'acquisto dell'arma (articolo 8, legge 18 aprile 1975, n. 110);

l'acquirente deve consegnare all'armiere il nulla osta rilasciato dalla que-

stura o dal commissariato di pubblica sicurezza di zona ed esibire un documento di identificazione, i cui dati anagrafici, a norma dell'articolo 35 del testo unico leggi pubblica sicurezza, devono essere accuratamente trascritti dal negoziante — unitamente agli estremi del nulla osta ed alle caratteristiche dell'arma e delle relative munizioni — sul registro delle operazioni giornaliere, tenuto a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per la effettuazione di eventuali controlli;

il predetto nulla osta è immediatamente trasmesso dall'armiere, unitamente al modulo rilevazione armi, all'ufficio di pubblica sicurezza che lo ha rilasciato.

Tanto premesso, deve ritenersi, quindi, che la istituzione di un foglio complementare del porto d'armi o del nulla osta proposta, rappresenterebbe un non necessario appesantimento degli obblighi imposti all'armiere. Peraltro, lo stesso acquirente dell'arma, ha, a sua volta, l'obbligo, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico leggi di pubblica sicurezza di denunciare la detenzione dell'arma e del relativo munizionamento all'ufficio di pubblica sicurezza avente giurisdizione nella zona dove ha domicilio. Ricevuta la predetta denuncia, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a registrare i materiali oggetto della denuncia stessa ed effettua un riscontro sulla base del nulla osta e del modulo di rilevazione armi trasmessi dall'armiere.

Si precisa che questo Ministero ha adottato severe misure intese a prevenire la falsificazione dei nulla osta o dei porto d'armi.

Al riguardo, sono state diramate agli uffici dipendenti opportune disposizioni con le quali, tra l'altro, si è rappresentata la necessità che i moduli per il nulla osta siano sottoposti al regime di un rigoroso rendiconto e che rechino la firma del funzionario designato ed il timbro con sigillo ad olio.

Da ultimo, con la circolare del 21 settembre 1979, n. 10.7270/10179(3)3, allo scopo di prevenire abusi e disguidi burocratici nel recapito dei nulla osta per

l'acquisto delle armi, è stato disposto che le questure provvedano a consegnare direttamente all'interessato il documento, tramite gli uffici di pubblica sicurezza competenti per territorio e, in mancanza, a mezzo dei comandi dell'arma dei carabinieri del posto.

Il Ministro: ROGNONI.

VIRGILI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — a seguito delle domande inoltrate al Ministero del tesoro dall'ufficio di zona dell'INCA di Riva del Garda (Trento) negli scorsi anni — lo stato delle pratiche riferentisi ai cittadini trentini:

a) Gualdi Alfredo, di anni 66, residente nel comune di Condino, posizione n. 1190410; domanda di pensione di guerra inoltrata il 12 marzo 1975; sottoposto a visita medica presso la commissione ministeriale nel 1978;

b) Andreolli Mauro di anni 51, residente nel comune di Riva del Garda, posizione n. 2115317/IC; domanda di pensione inoltrata il 26 luglio 1973; sottoposto a visita medica il 15 novembre 1978;

c) Rosa Marcello, di anni 62, residente nel comune di Molina di Ledro; ha inoltrato ricorso avverso la « determinazione n. 2591756-2 del Ministero » ai fini della pensione di guerra il 31 marzo 1977;

d) Buscè Luigi, di anni 44, residente nel comune di Riva del Garda; ha presentato il 5 marzo 1974 domanda di aggravamento delle infermità contratte in servizio;

e) Miorelli Bruno, di anni 56, residente nel comune di Riva del Garda, posizione n. 7638; ha chiesto il riconoscimento di ex deportato civile in Germania al fine della pensione INPS. (4-04845)

RISPOSTA. — 1) Pratica di pensione di guerra del signor Alfredo Gualdi, nato il 9 ottobre 1914, residente a Condino (Trento), posizione istruttoria n. 1190410/D. Con decreto ministeriale del 17 febbraio

1956, n. 1641539, al signor Alfredo Gualdi venne negato diritto a pensione per assenza di esiti invalidanti di pregressa infezione malarica e per non classificabilità della infermità emorroidi.

Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale che fu respinto dalla Corte dei conti con decisione del 19 dicembre 1969, n. 30763, perché infondato.

Successivamente, con l'istanza di cui è cenno nella interrogazione, il signor Gualdi ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico per esiti di frattura della spalla sinistra e ferita alla testa, assumendo di aver riportato tali lesioni durante il servizio prestato nel conflitto 1940-1945.

In conseguenza, il predetto istante è stato sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Trento, la quale ha formulato il seguente parere:

a) note di artrite scapolo-omeroale sinistra, probabili esiti di frattura al terzo distale della clavicola con monconi saldati sufficientemente in asse, non classificabili;

b) non riscontrati esiti di pregressa ferita alla testa.

Tale parere, non accettato dall'interessato, è stato confermato dalla commissione medica superiore, previo esame degli atti, nella seduta del 26 ottobre 1978.

Pertanto, con determinazione direttoriale del 5 febbraio 1980, n. 2651220, al signor Gualdi è stato negato diritto a pensione di guerra per non classificabilità delle cennate lesioni.

Detto provvedimento è stato regolarmente notificato all'interessato, per il tramite del comune di Condino, in data 6 maggio 1980.

Dopo tale data, non risulta che il signor Gualdi abbia fatto pervenire alla direzione generale delle pensioni di guerra una qualsiasi altra richiesta.

Così stando le cose e non risultando, peraltro, che contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno sia stato proposto ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nessun nuovo provvedimento può essere adottato nei riguardi dell'interessato.

2) Pratica di pensione di guerra del signor Mauro Andreoli (e non Andreolli), nato a Quistello (Mantova) il 15 gennaio 1929 e residente a Riva del Garda, posizione istruttoria n. 2115317/IC.

Il signor Mauro Andreoli ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato, il 2 luglio 1945, ferite da schegge per lo scoppio accidentale di ordigno esplosivo in località San Giovanni del Dosso.

In conseguenza è stata avviata istruttoria formale che trovasi tuttora in corso. E ciò in quanto, dalla documentazione probatoria acquisita al fascicolo degli atti n. 2115317/IC, non sono sinora emersi sicuri elementi di giudizio per stabilire se, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento, all'interessato, dell'indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria proposta dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Trento in sede degli accertamenti sanitari eseguiti il 15 novembre 1978.

Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria. Infatti, in data 11 novembre 1980 è stato chiesto alla pretura di Revere (Mantova) di far conoscere se in merito all'incidente denunciato dal signor Andreoli venne avviata inchiesta giudiziaria e, nell'affermativa, di voler trasmettere copia dei relativi atti processuali o, quanto meno, copia del rapporto redatto all'epoca dagli organi di polizia.

A tale richiesta, la suindicata pretura ha ora comunicato che l'incartamento processuale, relativo all'evento dannoso denunciato dal signor Andreoli, venne trasmesso, per competenza, alla procura della Repubblica di Mantova il 6 luglio 1945.

Pertanto, in data 1° ottobre 1981, si è provveduto ad inoltrare la richiesta degli atti processuali in questione alla predetta magistratura.

Si assicura che appena la procura della Repubblica di Mantova avrà fatto pervenire la cennata documentazione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

3) Pratica di pensione di guerra del signor Marcello Rosa, nato a Mies (Boemia) il 17 febbraio 1918 e residente a Molina di Ledro (Trento), posizione istruttoria n. 9075827/D. Con determinazione direttoriale del 6 dicembre 1976, numero 2591756/Z, al signor Marcello Rosa venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità pleurite essudativa destra.

Contro il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che è stato assunto a protocollo con il n. 43669.

In conseguenza, sono stati avviati i relativi adempimenti e, tra l'altro, è stato chiesto al distretto militare di Trento di far pervenire un nuovo foglio matricolare dell'interessato aggiornato per quanto riguarda, in particolare, le variazioni relative al periodo dall'11 giugno 1940 (epoca in cui il predetto fu mobilitato) al 16 febbraio 1942 (data di trasferimento del medesimo al reparto presidiario di Padova). E ciò in quanto in detto documento, agli atti del fascicolo, non risulta annotata alcuna variazione matricolare in ordine al cennato periodo; nel contempo, inoltre, il suindicato ente militare è stato invitato a trasmettere tutti gli atti sanitari, eventualmente esistenti nel fascicolo personale del signor Rosa, concernenti i ricoveri dal medesimo subiti durante il servizio militare dal medesimo prestato, quale militare di leva, anteriormente al giugno 1940.

Trattandosi di ex aviere, si è ritenuto opportuno inoltre, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, avanzare analoga richiesta al Ministero della difesa-aeronautica - direzione generale per il personale militare.

Appena sarà acquisita la certificazione sopra specificata, la pratica del signor Rosa verrà riesaminata con ogni sollecitudine.

4) Pratica di pensione del signor Luigi Buscè, residente nel comune di Riva del Garda (Trento). Malgrado le più accurate ricerche effettuate, non sono stati rintracciati, presso la direzione generale delle pensioni di guerra, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Luigi Buscè.

Pertanto, allo scopo di poter eseguire ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe che l'interrogante facesse conoscere a quale titolo il signor Buscè avrebbe presentato la domanda di aggravamento del 5 marzo 1974, indicata nel testo dell'interrogazione, l'amministrazione alla quale tale istanza sarebbe stata diretta, nonché gli estremi di spedizione della medesima ed ogni altro elemento utile alla identificazione della relativa pratica.

5) Pratica dell'ex deportato civile in Germania, signor Bruno Miorelli, nato il 6 aprile 1924 a Riva del Garda ed ivi residente, posizione istruttoria n. 7638/G. Con istanza del 2 gennaio 1979 diretta alla commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali e agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti, il signor Bruno Miorelli ha chiesto di conseguire i benefici previsti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. E cioè il riconoscimento, ai fini assicurativi dell'INPS, del periodo di lavoro coatto subito in Germania in qualità di internato civile.

In conseguenza è stata avviata la relativa istruttoria per acquisire la occorrente certificazione probatoria e di stato civile.

Ultimato il procedimento istruttorio, la pratica è stata sottoposta all'esame della suindicata commissione la quale, con deliberazione emessa nella seduta del 25 giugno 1981 ha accolto la richiesta avanzata dal signor Miorelli riconoscendo utile, ai fini dei contributi assicurativi dell'INPS, il periodo di internamento in campo di

concentramento in Germania sofferto dal predetto dal 9 settembre 1943 al 25 aprile 1945.

Appena perfezionata, la delibera di cui sopra è cenno verrà notificata all'interessato nei modi di legge.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere quali misure e iniziative intenda prendere perché possa trovare quanto prima conclusione il ricorso n. 681445, presentato il 23 febbraio 1980 alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra dal signor Livio Ricchini, nato il 17 ottobre 1920, domiciliato a Gardone Riviera (Bologna), avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2137151 del 12 ottobre 1965.

Il Ricchini è stato chiamato all'udienza il 3 marzo 1981, ma per la sua difficile condizione di salute non ha potuto presentarsi a detta udienza.

L'interrogante, vista la mancanza di qualsiasi altra comunicazione da parte degli uffici preposti, chiede di conoscere quali informazioni il Ministro sia in grado di fornire in proposito. (4-09395)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 12 ottobre 1965, n. 2137151 - adottato a seguito del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano nella visita effettuata il 25 maggio 1964 e confermato dalla commissione medica superiore nella seduta dell'11 febbraio 1965 - al signor Livio Ricchini venne negato diritto a pensione per assenza di affezioni cardiache e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infirmità lombalgia la quale, peraltro, non risultò constatata entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 681445.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Ricchini. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 681445 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1250509/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 18 novembre 1973, n. 1180, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione al signor Ricchini.

Poiché, come è dato rilevare dal testo dell'interrogazione l'interrogante, con il suo intervento, ha chiesto di conoscere quale esito abbia avuto il surriferito ricorso giurisdizionale in relazione all'udienza tenuta il 3 marzo 1981, utili notizie, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Si assicura, comunque, che appena detta magistratura avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine al gravame di che trattasi ed avrà restituito a questa amministrazione il fascicolo pensionistico del signor Ricchini, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: PISANU.